

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 181

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 all'11 gennaio 2006)

### INDICE

BASSO: su alcune procedure di tassazione (4-05689) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	Pag. 10429	FASOLINO: sulle dislipidemie familiari (4-08828) (risp. STORACE, <i>ministro della salute</i> )	Pag. 10445
CAMBURSANO: su alcune strutture immobiliari di Poste italiane spa (4-08306) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	10432	MAGNALBÒ: sulla viabilità nel comune di Campi Bisenzio (4-09234) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	10447
CICCANTI: su un'aggressione avvenuta in provincia di Ascoli Piceno (4-08264) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	10434	MALABARBA: sulle conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito (4-09183) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i> )	10453
COMPAGNA ed altri: sulla costituzione di una società regionale per la sanità in Campania (4-06507) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i> )	10436	sulle conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito (4-09318) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i> )	10454
CREMA: sull'addizionale ENEL (4-09117) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	10438	sulle conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito (4-09375) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i> )	10454
CURTO: sullo svolgimento di un concorso (4-09846) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i> )	10439	PASSIGLI: sull'influenza aviaria (4-09823) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	10459
DE PETRIS: su controlli effettuati in alcuni supermercati (4-09532) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	10441	PASTORE: su una vicenda relativa al Comune di Pescara (4-07469) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	10461
FALOMI: sulla sperimentazione della tecnologia wireless (4-08702) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	10444	RIGONI: sulla possibilità per i dipendenti di Poste Italiane spa di svolgere funzioni elettorali (4-07810) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	10464

11 GENNAIO 2006

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 181

RIPAMONTI: su una vicenda relativa al Comune di Segrate (4-08309) (risp. D'Alì, *sottosegretario di Stato per l'interno*) Pag. 10465

SCARABOSIO ed altri: su un *referendum* tenutosi nel comune di San Michele al Tagliamento (4-09715) (risp. D'Alì, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10466

SODANO Tommaso: sul museo «I gigli di Nola» (4-08857) (risp. D'Alì, *sottosegretario di Stato per l'interno*) Pag. 10469

VALLONE, BOCO: sulle attività della Sogin spa nella Federazione russa (4-09263) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 10470

BASSO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel Comune di Jesolo sono presenti diverse arginature di fiumi e di canali risalenti ad opere di bonifica realizzate nei secoli scorsi per proteggere i terreni agricoli e le abitazioni dalle esondazioni;

su tali arginature sono state realizzate strade carrabili di accesso ai fondi agricoli e alle abitazioni, come unica possibilità di passaggio e di comunicazione;

già a partire dal 1868 tali strade arginali sono state censite e considerate «aperte al pubblico per traffico indiscriminato di persone e di carriaggi», non soggette a vincoli o pagamenti di canoni, pedaggi o tasse;

anche a seguito della circolare n. 27229 del 12/9/1932 del Ministero delle finanze, che recitava: «(...) quando si tratta di accesso ai fondi, è da escludere che sia applicabile la tassa, quando il passo carrabile sia reso indispensabile per accedere al fondo (...)», per molti anni ai proprietari dei fondi con accesso alla strada arginale non è stata richiesta la corresponsione di alcuna tassa o canone;

solo a partire dai primi anni '80 iniziavano a pervenire ai proprietari le prime cartelle esattoriali per «occupazione di spazi comunali» (rampe di accesso alla strada arginale e passi carrai);

in occasione di tale fatto i proprietari sono stati invitati a presentare domanda di «concessione» alla regione Veneto, la quale ha rilasciato apposite «concessioni» determinando, con disciplinare di durata decennale rinnovabile a scadenza, una misura di canone di modesta entità;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 1986, che dichiarava l'incompetenza della regione ai fini del rilascio delle «concessioni» in questione e la competenza della Amministrazione delle finanze, il Ministero delle finanze, tramite i propri organi territoriali, chiedeva ai proprietari la corresponsione di canoni diversi e di entità molto elevata (per lo più nell'ordine di centinaia di migliaia di vecchie lire all'anno), indicizzati ISTAT e con retroattività (in alcuni casi decennale);

per effetto di tale sentenza il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, in data 21.10.2002, pronunciandosi in merito ad un ricorso presentato nel 1996, dichiarava «(..) l'insussistenza per incompetenza» della concessione rilasciata a suo tempo dalla regione Veneto e quindi del pagamento del «canone ricognitorio» già pagato dal cittadino. In particolare, reputava la «detenzione della rampa di accesso alla strada arginale» come «occupazione senza titolo», dunque «abusiva», e condannava il cittadino al pagamento delle «indennità di occupazione» pregresse e rivalutate;

in diverse notifiche relative ai provvedimenti assunti in materia dalla Agenzia del demanio, Filiale di Venezia, si rileva la totale disomogeneità dei termini massimi di pagamento (in alcuni casi di 30 giorni e in altri di 60) e delle aliquote di rivalutazione dell'ISTAT per lo stesso anno (es: 1,5% e 1,72% per il 1998 - 1,6% e 2,1% per il 2000), nonché l'assenza di qualsiasi indicazione dell'autorità competente a ricevere un eventuale ricorso;

il decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, art. 49, prevede l'esenzione della tassa per gli «accessi a fondi agricoli unici e indispensabili»;

in data 13.5.1996, con delibera del Consiglio comunale n. 71 in attuazione della legge 28.12.1995, n. 549, è stato approvato il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della TOSAP, che prevede, in particolare «(...) l'esenzione della tassa per i passi carrabili, gli accessi ed i tombamenti che non siano costruiti attraverso marciapiedi, nonché quelli costruiti su strade arginali dei fiumi e canali(...)»;

dall'elenco redatto in data 31 maggio 1972 dall'Ufficio viabilità e patrimonio del comune di Jesolo - in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, che impone di effettuare la classificazione delle strade comunali a norma degli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2248, all. F - le strade arginali Via Drago Jesolo, Via S. Antonio, Via Cristo Re risultano essere classificate quali «strade comunali»;

il Dipartimento del territorio - compartimento del Veneto - invitava l'UTE di Venezia ed il Genio civile a chiarire, di concerto col Comune di Jesolo, le «competenze territoriali in contestato», a seguito di una «istanza di riesame» presentata dal Sindaco di Jesolo (25.2.1997, prot. 8251) al Ministero delle finanze, che a tutt'oggi risulta totalmente disattesa;

a partire dal 1° gennaio 2001 la competenza per il nulla osta tecnico per le rampe di accesso alle strade arginali e per la riscossione dei relativi canoni è stata riaffidata alla regione Veneto la quale, con deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 24.6.2003, ha già approvato la «tabella dei canoni regionali per la concessione dei beni del demanio idrico per l'anno 2004» comprensiva delle «rampe di accesso alle strade arginali», senza prevedere alcuna esenzione, malgrado vi sia il regolamento già approvato dal Consiglio comunale di Jesolo ed una specifica proposta di legge regionale in materia (n. 313 del 22.10.2002);

si viene quindi a creare una palese disparità di trattamento fra i cittadini (stante la tassazione limitata alle sole strade arginali) con misure di canone diverse e contraddittorie e con provvedimenti ingiuntivi di pagamento viziati da illegittimità (errate rivalutazioni ISTAT, termini di pagamento diversi, mancata indicazione sui ricorsi ecc.),

si chiede di sapere:

se il Ministro concordi con la ricostruzione fatta e se vi siano gli elementi per risolvere le questioni di incongruenza, disparità di trattamento, contraddittorietà ed illegittimità degli atti assunti, nei confronti

dei cittadini del Comune di Jesolo, dagli uffici periferici competenti per i passi carrai e le rampe di accesso alle strade arginali di quel Comune fino alla data di passaggio delle competenze alla Regione Veneto (1° gennaio 2001);

se non ritenga necessario e opportuno, visti i diversi comportamenti in materia fra regioni, e fra province e comuni della stessa regione, prendere le opportune iniziative che consentano alle Regioni di eliminare le interpretazioni contraddittorie ed inique che si sono manifestate.

(4-05689)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In risposta al documento di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante segnala alcune incongruenze negli atti assunti nei confronti dei cittadini del Comune di Jesolo dagli uffici periferici competenti per i passi carrai e le rampe di accesso alle strade arginali del predetto Comune, fino al passaggio di competenze alla Regione Veneto, avvenuto in data 1° gennaio 2001, si rappresenta quanto segue.

Da informazioni assunte dall'Agenzia del demanio presso la competente Filiale Veneto risulta che delle tredici pratiche riguardanti il territorio del Comune di Jesolo, undici sono state espletate dall'Agenzia del demanio mentre due sono state trattate in precedenza dall'Ufficio del territorio di Venezia. Conseguentemente, undici sono state inviate agli interessati con scadenza a trenta giorni e con espressa indicazione dell'Ufficio a cui proporre eventuali ricorsi, mentre le due pratiche trattate dall'Ufficio del territorio non riportano l'indicazione dell'Ufficio a cui ricorrere.

Riguardo gli adeguamenti ISTAT è stata riscontrata una effettiva diversità tra gli indici applicati dall'ex Ufficio del territorio e quelli utilizzati dall'Agenzia del demanio; pertanto, la Filiale del Veneto provvederà ad uniformare i predetti indici tenuto conto che la stessa applica come dato di riferimento la rivalutazione intercorsa tra i mesi di dicembre di ciascun anno.

La medesima Filiale ha, inoltre, fatto presente che i canoni e gli indennizzi di cui trattasi sono stati determinati fino all'anno 2000, sulla base del decreto ministeriale 20 luglio 1990 e del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in quanto dall'anno 2001 la competenza amministrativa è passata alla Regione Veneto, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'Agenzia ha, infine, rappresentato di aver proceduto, così come in precedenza l'Ufficio del territorio, all'invio delle comunicazioni per il recupero dei canoni da parte degli utilizzatori delle aree demaniali (rampe arginali) a seguito della documentazione inviata in precedenza, ed attualmente agli atti, dal Genio Civile della regione Veneto, il quale riscontrava la richiesta di concessione da parte dei privati ora ricorrenti.

Per quanto attiene la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Dipartimento per le politiche fiscali ha precisato che la normativa in materia esclude dall'applicazione della stessa tutti gli ac-

cessi, siano essi carrabili o pedonali, costruiti «a raso», ossia a filo con il manto stradale e tali da non costituire, quindi, «una modifica al piano stradale» ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il Comune di Jesolo, nel prevedere l'esenzione della tassa per «i passi carrabili, gli accessi ed i tombamenti che non siano costruiti attraverso marciapiedi, nonché quelli costruiti su strade arginali dei fiumi e canali», ha correttamente attuato il potere conferitogli dall'articolo 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la possibilità per comuni e province di «stabilire la non applicazione sui passi carrabili» della Tosap.

Il predetto Dipartimento, inoltre, nel precisare di non aver alcun potere gerarchico sopraordinato nei confronti delle Regioni e degli enti locali, ha fatto presente di aver fornito chiarimenti sulla materia di cui trattasi con la circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, nella quale è stato tra l'altro sottolineato che «applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprietà privata che è un diritto prioritario e assoluto per tutti».

Il Dipartimento per le politiche fiscali ha, infine, segnalato che sulla stessa linea interpretativa si è basata anche la giurisprudenza tributaria. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con la sentenza n. 158 del 27 giugno 2003, ha, infatti, affermato l'intassabilità dei passi carrabili realizzati mediante posa in opera di manufatti in cemento (i cosiddetti «cavalcafossi»), rivolti a consentire l'accesso su proprietà privata dalla strada pubblica, ma senza apportare alcuna modificazione al livello del suolo pubblico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

ARMOSINO

(9 gennaio 2006)

---

CAMBURSANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

con la legge 7 giugno 1975, n. 227, è stato approvato un «Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

la predetta legge ha stanziato fondi destinati alla costruzione e all'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio e case albergo da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'allora Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di dare una soluzione abitativa a lavoratori fuori sede che autonomamente non avrebbero potuto trovare sul mercato un alloggio;

la realizzazione dei detti alloggi doveva essere effettuata nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, con le caratteristiche stabilite per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato;

con legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono stati disposti ulteriori finanziamenti atti a garantire la prosecuzione nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio e di case albergo per il personale postelegrafonico;

in attuazione delle norme sopra richiamate sono state realizzate in Italia 6 case albergo (Torino, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Genova);

in particolare la casa albergo di Torino, attivata nel 1985, è composta da 134 mini alloggi, occupati da circa 50 unità di cui 43 dipendenti delle Poste Italiane e 7 esterni;

la casa albergo di Torino è stata realizzata a seguito della stipulazione di una convenzione sottoscritta nel 1978, con la quale, tra l'altro, l'Amministrazione delle Poste italiane si è impegnata a mantenere in buono stato di manutenzione e conservazione i fabbricati;

in data 10 marzo 2004 la Divisione Rete Territoriale delle Poste italiane ha intimato agli inquilini della casa alloggio di Torino di lasciare vuoti da persone e cose i locali entro 8 giorni, minacciando l'interruzione dell'erogazione dei servizi essenziali,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia al corrente delle iniziative che Poste Italiane sta intraprendendo nei confronti degli abitanti delle case alloggio;

se, a tale proposito, non ritenga necessario promuovere la costituzione di una apposita Commissione di indagine sulla situazione degli alloggi realizzati dall'Amministrazione delle Poste;

se e quali forme di tutela adeguata e dignitosa si intenda adottare per tutelare gli inquilini che, alloggiati nelle residenze previste dalla legge n. 227/1975, vi abitano in forma continuativa;

se, con particolare riferimento alla casa albergo di Torino, non si ritenga di intervenire per verificare il comportamento adottato da Poste Italiane al fine di tutelare il diritto all'alloggio da parte degli inquilini e per evitare l'interruzione dei servizi essenziali cui costoro hanno diritto.

(4-08306)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, in considerazione degli ingenti oneri finanziari connessi alla gestione delle «case albergo», era stata da tempo valutata l'opportunità di interrompere tale servizio del quale, peraltro, continuava ad usufruire solo un esiguo numero di propri dipendenti.

Già dal 1995, infatti, l'allora ente Poste italiane (EPI) aveva avviato un programma per la progressiva dismissione delle strutture in parola, come si evince dalla convenzione stipulata tra l'EPI e l'IPOST (Istituto postelegrafonici), responsabile all'epoca della loro gestione.

In riferimento all'immobile di via Ivrea a Torino, la medesima società Poste ha precisato che nel mese di marzo del 1979, tra il comune di Torino e l'allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, era stata stipulata un'apposita convenzione che prevedeva la cessione del diritto di superficie per la costruzione di un immobile da destinare a casa-albergo.

La struttura in parola, edificata all'inizio degli anni '80, nel maggio 2001 è stata conferita alla società EGI, controllata totalmente da Poste italiane e avente come scopo primario la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferitole dall'azienda.

Stando a quanto riferito dalla ripetuta società Poste, nel corso del tempo, al fine di assicurare l'efficienza e garantire la manutenzione dell'edificio in argomento, sono stati effettuati tutti gli interventi necessari e la struttura, tenuto conto della tipologia dell'immobile e dell'epoca di costruzione, si trova in discrete condizioni.

La disposizione in forza della quale veniva concessa ai dipendenti, ricorrendone gli estremi, una sistemazione nelle strutture in parola – ha proseguito Poste italiane – non ha più vigore dal momento della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni (avvenuta il 28 febbraio 1998).

La società, quindi, pur potendo eseguire azioni forzose di sgombero degli immobili in parola, ha preferito, avviare nei confronti dei propri dipendenti azioni gestionali, finalizzate alla ricerca di ogni possibile soluzione al problema.

*Il ministro delle comunicazioni*

LANDOLFI

(30 dicembre 2005)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, a quanto consta all'interrogante, la sera del 28 febbraio 2005 è stato vilmente aggredito e picchiato selvaggiamente, dal marito della Vice Sindaco di Grottammare (Ascoli Piceno) Maria Cristina Costanzo, il consigliere comunale UDC Roberto Marconi, solo perché nell'esercizio delle proprie funzioni aveva avuto modo di esprimere, in sede comunale, dissenso su alcuni provvedimenti in favore dello stesso marito fatti dalla Vice Sindaco;

ritenuto che il deprecabile episodio di intimidazione e di intolleranza verso la libera espressione delle idee e della critica politica sia un fenomeno di degenerazione grave del confronto democratico, che investe direttamente i vertici istituzionali (Vice Sindaco) del Comune di Grottammare, alla quale è riconducibile moralmente e politicamente la premeditata

azione squadristica, secondo la migliore esibizione dei picchiatori dell'estremismo politico, volti all'eliminazione anche fisica degli avversari politici, colpevoli di criticare l'uso a fini personali del potere pubblico,

si chiede di conoscere:

se risulti che la moglie (Vice Sindaco) accompagnava il marito aggressore durante la «spedizione punitiva», ovvero era presente nei dintorni mentre si consumava la «resa dei conti politici» a suon di pugni contro il consigliere comunale UDC Roberto Marconi, a tutti conosciuto come un giovane mite e tranquillo;

se e quali atti abbia posto in essere la Prefettura di Ascoli Piceno per rimuovere d'ufficio la predetta Vice Sindaco, quale mandante morale della vile aggressione fisica di che trattasi;

se consti quali esemplari comportamenti di condanna siano stati assunti dal Sindaco di Grottammare per distinguersi politicamente dalla propria Vice Sindaco e se l'abbia rimossa dal suo incarico, al fine di non lasciare non solo impunita l'azione violenta ma, soprattutto, per non ingenerare la convinzione tra i cittadini che chiunque critichi la Vice Sindaco si ritrovi sotto casa il marito che lo massacra di botte.

(4-08264)

(2 marzo 2005)

RISPOSTA. – Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ascoli Piceno, il giorno 28 febbraio 2005, alle ore 17,00 circa, una pattuglia dell'Arma, a seguito di richiesta pervenuta alla propria centrale operativa, interveniva, sul lungomare di Grottammare (Ascoli-Piceno), dove era appena terminata una violenta lite tra il Consigliere comunale citato e il coniuge del vicesindaco di quel comune.

Per entrambi, condotti presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto, venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Sempre da quanto riferito dal citato Comando provinciale, risulta che il vicesindaco di Grottammare non fosse presente al momento della lite, ma che sia giunto sul luogo successivamente.

A seguito dell'episodio, le persone coinvolte hanno presentato reciproca querela per lesioni alla Procura della Repubblica di Fermo che non risulta, al momento, aver adottato alcun provvedimento.

Sull'episodio, il Prefetto di Ascoli Piceno ha anche chiesto notizie al Sindaco di Grottammare, che ha fornito dettagliati chiarimenti.

In particolare, in ordine al rilascio di una concessione demaniale a favore del coniuge del vicesindaco, il Sindaco ha precisato che la procedura è stata avviata nei primi mesi del 2003 dall'amministrazione precedentemente in carica, con bando pubblicato, oltre che all'albo comunale, anche sul sito Internet del comune e sul bollettino ufficiale della Regione Marche.

Unico concorrente e assegnatario è stato il coniuge del vicesindaco che aveva, da tempo, manifestato la volontà di svolgere tale attività tanto che, anche a seguito di sue osservazioni, il consiglio comunale, all'epoca, aveva inserito nel «piano di spiaggia» una zona destinata a pesca turismo.

Nel merito dell'episodio, avvenuto il 28 febbraio 2005, il Sindaco di Grottammare, nel manifestare il proprio rifiuto nei confronti di ogni forma di violenza, ha ritenuto di non poter precisare altro se non che la colluttazione in questione sarà valutata in sede penale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'Alì

(22 dicembre 2005)

---

COMPAGNA, FASOLINO, SALZANO, FLORINO, DEMASI, COZZOLINO, IERVOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali, della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

lo scorso febbraio è stata costituita dalla Giunta regionale della regione Campania una società regionale per la sanità s.p.a., finalizzata all'elaborazione e alla gestione di un progetto complessivo da realizzarsi con economie, avente per oggetto il compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico, finanziario destinate ad integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento delle maturate situazioni debitorie delle aziende sanitarie e degli ospedali e per la gestione corrente del debito della sanità;

tale delibera si richiama all'articolo 6 della legge regionale del 26 dicembre 2003, n. 28, in materia di «disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale»;

la neocostituita società regionale per la sanità s.p.a., con capitale sociale pari a 500.000 euro, costituita da un'unica azione sottoscritta interamente dalla Regione Campania, potrà acquisire, gestire, alienare beni patrimoniali di aziende ospedaliere provenienti da lasciti *ad hoc* o comunque da atti di liberalità di privati;

la libertà individuale di disporre del proprio patrimonio viene così sacrificata ad una sorta di fabbisogno d'uso «politico», che arriva a concepire forme di collettivizzazione dei beni per il ripianamento di situazioni debitorie a prescindere da chi, come, quando, dove, perché esse siano create;

al di là di tale aspetto, che in altri tempi si sarebbe detto ispirato a «socialismo reale», la Regione Campania sembra essere la prima e al momento l'unica regione a negare esplicitamente il dettato e lo spirito della legislazione nazionale che, con l'aziendalizzazione delle ex unità sanitarie e con l'attribuzione alle regioni del diritto di nomina e di revoca dei vertici manageriali, intendeva promuovere verifiche e controlli, che distinguessero fra aziende ben gestite e aziende mal gestite, senza tutto appiat-

tire nella cartolarizzazione complessiva di tutto quello che possa comunque concorrere ad esercitare il diritto alla salute sul territorio regionale,

gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga che nel nostro sistema costituzionale sia effettivamente diventata legittima, credibile, e magari perfino politicamente corretta, un'interpretazione centralistica e centralizzatrice della propria autonomia regionale come quella fatta valere dalla Regione Campania per risanare dissesti prodotti proprio dall'esercizio della propria autonomia regionale.

(4-06507)

(31 marzo 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, e sulla base degli elementi qui pervenuti, si comunica quanto segue.

La Giunta Regionale della Campania ha deliberato, nel febbraio 2004, la costituzione della Società «So.Re.Sa» S.p.A. per la sanità, finalizzata all'elaborazione e alla gestione di un progetto esecutivo avente ad oggetto il compimento di operazioni patrimoniali, economiche, finanziarie, destinate ad integrarsi con gli interventi per il risanamento delle maturate situazioni debitorie delle aziende sanitarie e degli ospedali.

La suddetta Società è stata costituita in base all'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, recante «disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale».

Al riguardo il Ministero della salute, premesso che la questione sollevata attiene all'autonomia della Regione, ha osservato che una gestione centralizzata del patrimonio delle singole aziende sanitarie potrebbe essere giustificata dal tentativo di sostenere quelle realtà che hanno più difficoltà a porre in essere una politica economico-contabile ispirata a criteri di efficienza e orientata alla razionalizzazione della gestione aziendale e che comunque una scelta di questo tipo non esclude né può comportare deroghe alle responsabilità che, comunque, competono al vertici aziendali.

In particolare, potranno realizzarsi, come riferito anche dalla Prefettura di Napoli, operazioni di dismissione di immobili non strumentali, quali terreni agricoli, appartamenti di civile abitazione, al fine di conseguire il risanamento della maturata debitoria nonché per l'equilibrio della gestione corrente del sistema regionale sanitario.

Si fa infine presente che esperienze di gestione accentrata dei patrimoni aziendali per finalità di copertura dei disavanzi sono state registrate in altre Regioni, quale ad esempio la regione Lombardia, che ha costituito una società con la funzione di stazione appaltante per la realizzazione di tutte le grandi opere regionali, ivi comprese quelle del settore sanitario.

*Il Ministro per gli affari regionali*

LA LOGGIA

(29 dicembre 2005)

CREMA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

ai Comuni e alle Province spetta il riconoscimento di una addizionale Enel sulla base della legge 133/99;

dagli anni 2000-2002 l'applicazione di tali disposizioni è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane al Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero dell'interno ha effettuato nel 2003 i versamenti ai comuni su dati ritenuti definitivi;

il Ministero dell'interno nel 2005 ha ritenuto che non siano stati considerati in modo corretto dei maggiori introiti a suo tempo acquisiti dai Comuni;

il Ministero dell'interno ha provveduto ad effettuare un nuovo conteggio dal quale risulta che il Comune di Portogruaro è «debitore» nei confronti del Ministero dell'interno di euro 229.070,49;

il documento di programmazione economica del Comune di Portogruaro è già stato deliberato in data 30 gennaio 2005;

il sistema contabile dei bilanci previsionali 2005 e 2005-2007 è assai complesso per la necessità di iscrivere importi il più possibile certi che possano adeguatamente coprire le previsioni di spesa annuali e pluriennali;

tali minori entrate, già iscritte a bilancio, incideranno sul sistema contabile delle entrate e sulle capacità di spesa e quindi sui servizi da offrire al territorio, modificando la progettualità e le vocazioni, autonomamente assunte dal Comune, per l'erogazione dei servizi e uno sviluppo rispettoso delle più elementari esigenze dei cittadini;

eventuali soluzioni successive al comitato non possono prescindere dal coinvolgimento dell'Ente Pubblico interessato per concordare l'esistenza effettiva di maggiori importi rispetto a quanto effettivamente attribuito al Comune e le modalità e i criteri di controllo della coerenza dei dati inerenti ai consumi relativi al periodo 2000-2004,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per dare chiarezza e trasparenza nel calcolo e nell'attribuzione degli importi relativi alle addizionali al fine di rendere pubblico e certo quanto effettivamente spettanti al territorio e ai cittadini contribuenti, considerando che il Comune di Portogruaro ha difficoltà a soddisfare la richiesta di restituzione delle somme da conguagliare, soprattutto se non adeguatamente e dettagliatamente motivate e documentate;

se non si ritenga opportuno riconsiderare la restituzione e non operare le detrazioni che saranno effettuate in sede di erogazione dei trasferimenti spettanti per l'anno 2005 e successivi. E, nel caso il debito risulti effettivamente dovuto, se non si ritenga opportuno concordare maggiori trasferimenti per il futuro, da inserire nel quadro più complessivo di un riequilibrio delle finanze degli Enti Locali, in particolare dei Comuni, che meglio di qualunque altra istituzione conoscono esigenze ed operano da sempre nel territorio a servizio dei cittadini.

(4-09117)

(19 luglio 2005)

RISPOSTA. – La questione è stata affrontata con il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.

Unitamente ad altre disposizioni, la normativa ha previsto misure compensative a favore dei bilanci degli enti locali attenuando, con il differimento delle scadenze temporali, l'incidenza derivante dal recupero delle maggiori somme corrisposte a titolo di acconto a fronte dell'addizionale sui consumi di energia elettrica.

In particolare, «il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai Comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti» (articolo 2).

Quanto infine alla situazione finanziaria e contabile del comune di Portogruaro, cui si fa specifico riferimento, si mette a disposizione dell'interrogante un prospetto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'Alì

(21 dicembre 2005)

CURTO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con decreto dirigenziale del 5 luglio 2002 veniva indetto un concorso pubblico per esami, su base circoscrizionale, a 40 posti di assistente amministrativo, area funzionale B, posizione economica B3, ripartito tra le seguenti regioni: Emilia Romagna 4, Friuli Venezia Giulia 3, Lazio 16, Liguria 1, Lombardia 5, Piemonte 4, Sardegna 2, Toscana 3, Trentino Alto Adige 1 e Veneto 1;

con atto dirigenziale del 4 marzo 2004, Direzione generale per il personale civile, veniva approvata la graduatoria finale del concorso medesimo;

sempre con il medesimo atto dirigenziale veniva approvata e formalizzata la graduatoria relativa ai posti (5) messi a concorso per la regione Lombardia;

sempre in riferimento al medesimo atto dirigenziale, il signor Alessandro Iaia, nato ad Orvieto (Terni) in data 3 novembre 1980, risultava vincitore di concorso essendosi classificato al 4° posto della graduatoria medesima con 42 punti;

a tutt'oggi il predetto Alessandro Iaia incomprensibilmente non risulta ancora essere stato assunto dall'Amministrazione della difesa,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali non si è proceduto all'assunzione del signor Alessandro Iaia, vincitore di con-

corso, e se non si ritenga di dover porre rimedio ad una situazione palesemente ingiusta ed iniqua.

(4-09846)

(14 dicembre 2005)

RISPOSTA. – In merito alla questione oggetto dell'atto in discussione, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.

La legge finanziaria 2004 aveva confermato, anche per quest'anno, il blocco delle assunzioni, prevedendo, comunque, per le Forze Armate la deroga a tale divieto, sulla base di criteri di priorità dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di favorire l'immissione in servizio di specifiche professionalità e categorie di personale.

A tal riguardo, in applicazione di quanto previsto in materia di autorizzazione alle assunzioni in deroga al blocco, l'Amministrazione della difesa ha tempestivamente inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di assunzione per 639 unità, ivi inclusi i 40 posti di assistente amministrativo.

Purtroppo, l'esito di tale procedura è stato fortemente condizionato dalle limitate risorse finanziarie, risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno complessivo della Pubblica Amministrazione.

Infatti la Difesa, per quest'anno, è stata autorizzata ad avviare assunzioni di personale per complessive 71 unità.

Agli assistenti amministrativi è stato possibile assegnare soltanto 11 unità in quanto la legge n. 311/2004 prevede come prioritarie le immmissioni in servizio dei vincitori dei concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli Arsenali della Marina Militare.

In particolare, per quanto riguarda la regione Lombardia, si è potuto procedere all'immissione in servizio di una sola unità, con conseguente esclusione degli altri quattro candidati risultati vincitori, tra cui anche il Signor Iaia.

La Difesa intende, comunque, salvaguardare le legittime aspettative di quanti, come il Signor Iaia, non siano stati assunti nonostante abbiano sostenuto e superato una prova concorsuale pubblica, proseguendo – nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie – nel programma di ripianamento delle esigenze del Dicastero.

Si dà, dunque, assicurazione che la Difesa persevererà nell'attività di sensibilizzazione degli organi decisionali, affinché con il meccanismo della deroga possano essere ripianate le carenze organiche esistenti.

*Il Ministro della difesa*

MARTINO

(21 dicembre 2005)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il settimanale «Il Salvagente» ha oggi pubblicato i risultati di un test commissionato assieme alla LAV ai laboratori tedeschi Eurofins, su dieci polli acquistati in tutta Italia in diverse catene di supermercati;

su ben quattro polli su dieci, tipologia «busto pollo eviscerato», è stata riscontrata la presenza di antibiotici;

su tre di questi («Carrefour» Bologna lotto 03M19/339 5F scadenza 25 settembre 2005, «Viversano Gs» Roma lotto 03M19/339 5F scadenza 25 settembre 2005 e «La Corte-Auchan» Mestre lotto 03539/3B scadenza 21 settembre 2005) sono state rilevate tracce, ovvero quantità non superiori ai limiti di legge ma pur sempre presenti, di Oxytetraciline e Doxycycline;

nel quarto, «Pollo a filiera controllata Auchan» acquistato al supermercato Sma di Via Ponzio Cominio 15 Roma con lotto 05554073AA14R92, scadenza 28 settembre 2005, sono state trovate quantità oltre il consentito di Doxycycline, antibiotici ad ampio spettro utilizzati per curare infezioni batteriche, farmaci che sull'uomo hanno numerose controindicazioni, tanto da essere sconsigliati nei bambini al di sotto dei nove anni e nelle donne in gravidanza;

si tratta di una situazione grave che testimonia di come anche all'interno della stessa catena si possano trovare poche sicurezze, come testimonia il caso di Carrefour, Sma-Auchan e Gs, nelle quali sono stati trovati campioni esenti da antibiotici sia polli con residui;

gli antibiotici non dovrebbero rimanere nell'animale ed i tempi di sospensione dei trattamenti legali prima della macellazione dovrebbero assicurare la loro totale assenza dalle carni;

tali trattamenti, sia quelli a scopo terapeutico somministrati ad animali malati sia per la prevenzione di infezioni o come promotori della crescita, sono una pratica considerata purtroppo normale in allevamenti intensivi dove gli animali sono tenuti in condizioni innaturali e selezionati solo per produrre di più in sempre meno tempo;

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendano intraprendere sui casi elencati e quali per disporre un'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della somministrazione degli antibiotici negli allevamenti.

(4-09532)

(13 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito alla somministrazione di medicinali veterinari negli allevamenti, l'articolo 1 del Regolamento (CEE) 2377/90, definisce il Limite Massimo di Residuo (LMR) come «la concentrazione massima di residui, risultante dall'uso di un medicinale veterinario, che la Comunità può ammettere che sia consentita legalmente o riconosciuta accettabile negli o sugli alimenti».

L'articolo 13 prescrive che «gli Stati membri non possono vietare né impedire che sul loro territorio vengano posti in circolazione alimenti di origine animale originari degli altri Stati membri, adducendo come motivo che essi contengono residui di medicinali veterinari, qualora la quantità di tali residui non superi i limiti massimi di residui stabiliti (...)».

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, articolo 14, comma 2, dispone che il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale, al fine di accettare soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati, accertare che gli animali d'ingrasso, immessi nello stabilimento, non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti ed assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale in regola con le norme comunitarie.

Per quanto riguarda le carni fresche di volatili da cortile, il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione esclude dal consumo umano le carni che presentano tracce di residui, in quantitativi superiori ai limiti fissati dal Regolamento suddetto.

Il Ministero della salute emana annualmente il Piano Nazionale Residui (PNR), la cui attuazione fa capo al Servizio Veterinario Pubblico relativamente ai settori dell'allevamento e della prima trasformazione delle carni; conformemente a quanto previsto dalla direttiva 96/23/CE, il numero di campioni da esaminare in applicazione del PNR viene stabilito in base alle produzioni nazionali.

Negli anni 2002-2004 sono stati esaminati complessivamente 19.965 campioni, a fronte dei 16.159 calcolati ai sensi della direttiva citata (allegato n.1): le non conformità rilevate per le sostanze di categoria B si riferiscono al riscontro di residui in quantità superiore ai LMR.

Si precisa, inoltre, che l'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali veterinari necessita della presentazione, da parte dei richiedenti, di un *dossier* tecnico-scientifico, conforme alla legislazione comunitaria in vigore ed alle linee guida comunitarie elaborate dall'Agenzia europea dei medicinali, e della valutazione degli studi residuali condotti sul medicinale, ai fini della determinazione del corretto tempo di sospensione, idoneo a garantire la salute dei consumatori.

Non vengono accolte le richieste di autorizzazione per farmaci destinati ad animali produttori di alimenti, qualora, per il rispettivo principio attivo, non siano stati definiti i LMR.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei tempi di sospensione di farmaci «datati», con il decreto ministeriale 4 marzo 2005 è stata disposta la revisione dei medicinali veterinari autorizzati o comunque immessi in commercio alla data del 1° gennaio 2000; nell'ambito di detta revisione, a circa 700 prodotti sono stati imposti, d'ufficio, nuovi tempi di sospensione cautelativa (sono stati interessati anche 18 medicinali veterinari a base di ossitetraciclina e a base di doxiciclina, destinati alla specie «pollo»).

Il medico veterinario, qualora i medicinali siano somministrati ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, dovrà disporre di un registro numerato, nel quale annotare tutte le informazioni concernenti i trattamenti con i medicinali in questione (data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, numero di animali trattati, diagnosi clinica, medicinali prescritti, dosi somministrate, durata del trattamento ed eventuali tempi di attesa raccomandati).

Fatte salve disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate, nonché di specialità medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, deve essere effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile, in triplice copia.

Tale regime di dispensazione, adottato esclusivamente in Italia, rappresenta per gli organi deputati alla vigilanza sul territorio della corretta distribuzione ed utilizzazione dei medicinali veterinari (ASL, Servizi Veterinari Regionali), uno degli strumenti per effettuare controlli incrociati fra gli esercizi di vendita e gli impianti di allevamento.

Ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306, le Regioni e Province Autonome devono trasmettere annualmente al Ministero della salute una relazione sull'attività d'ispezione e verifica effettuata dai rispettivi servizi veterinari.

Il Ministero della salute, inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento relative a questo settore, ha provveduto di recente a costituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei rappresentanti regionali.

Deve essere sottolineata, inoltre, l'attività permanente di vigilanza sui medicinali veterinari affidata al Comando Carabinieri per la Sanità (N.A.S.) e svolta su tutto il territorio nazionale.

Il sistema attualmente vigente, che impone la registrazione in entrata e in uscita, sia da parte dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio (farmacie) che da parte degli allevatori e dei veterinari, ha lo scopo di garantire l'identificazione e la rintracciabilità dei lotti dei medicinali veterinari in commercio, consentendo, in qualsiasi momento, di monitorare il percorso del medicinale nel processo distributivo, rendendo possibile, così, l'adozione di eventuali misure restrittive (ritiro dei lotti dal mercato), qualora se ne presenti la necessità.

Successivamente al recepimento formale nel nostro ordinamento della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, il Ministero della salute provvederà a definire un sistema che, avvalendosi di metodi di registrazione informatizzati, consenta l'implementazione dell'attività di farma-

cosorveglianza e una più puntuale rintracciabilità dei medicinali suddetti, a tutela della salute dei consumatori.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

CURSI

(5 gennaio 2006)

FALOMI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la tecnologia *wireless* è considerata dalle direttive, dalle comunicazioni e dalle raccomandazioni della Comunità europea come una tecnologia da incentivare, in funzione della sua neutralità e dell'impulso che è in grado di dare alla concorrenza nel settore della connettività a banda larga;

nel nostro paese non è attualmente permessa la realizzazione e la vendita di servizi di connettività di tipo *wireless* in ambienti *out-door*, per come questa tecnologia è fino ad oggi regolamentata;

la morfologia del territorio italiano e la peculiare distribuzione delle comunità locali, organizzate in più di 8.000 comuni, crea numerosi problemi relativi alla infrastrutturazione dei servizi di connettività a banda larga nei centri più piccoli;

l'Assoprovider, una delle associazioni di rappresentanza dei piccoli *provider* italiani, ha avviato, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni il 7 luglio 2002, con atto n. 30953, una sperimentazione di questa tecnologia in alcuni comuni italiani;

il 23 aprile 2003 una delle società sperimentatrici ha trasmesso al suddetto Ministero la relazione tecnica, nella quale venivano illustrate le modalità della sperimentazione stessa ed i risultati positivi ottenuti;

in più occasioni autorevoli esponenti del suddetto Ministero hanno assicurato che un nuovo regolamento circa la disciplina autorizzativa di questa tecnologia sarebbe stato approvato a breve;

considerato che l'utilizzo della tecnologia *Wi-Fi* per il superamento dell'oligopolio legato all'ultimo miglio risulterebbe molto utile alla realizzazione di una maggiore ed autentica concorrenza tra i fornitori di connettività a banda larga e determinerebbe una ulteriore diversificazione dell'offerta, con prevedibili effetti sui costi dei servizi stessi,

si chiede di sapere:

come il Ministero delle Comunicazioni abbia valutato la sperimentazione dallo stesso autorizzata;

come ed in quali tempi il suddetto Ministero intenda modificare il regolamento che disciplina l'utilizzo di questa tecnologia.

(4-08702)

(17 maggio 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, come è noto, il decreto del Ministro delle comunicazioni del 28 maggio 2003, recante «condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'ac-

cesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», consente l'utilizzazione della tecnologia *wi-fi* soltanto in spazi limitati quali, ad esempio, aeroporti e centri commerciali.

Al fine di eliminare le limitazioni geografiche suddette, e tenuto conto degli esiti delle sperimentazioni delle applicazioni radio LAN in ambiti territoriali esclusi dal menzionato decreto ministeriale, è stato adottato il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2005) volto ad estendere l'esercizio di infrastrutture radio LAN in spazi più grandi, che possono comprendere anche un piccolo comune.

*Il Ministro delle comunicazioni*

LANDOLFI

(30 dicembre 2005)

---

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che le dislipidemie familiari vengono efficacemente trattate con un gruppo di farmaci denominati statine;

considerato che:

la nota 13 rivista dell'AIFA nel novembre 2004 stabilisce che i pazienti affetti da dislipidemia familiare possano usufruire della prescrizione gratuita delle statine solo a condizione che la malattia venga certificata da Centri accreditati dalla Giunta regionale competente per territorio;

nella regione Campania è stato individuato il Policlinico di Napoli quale Centro accreditato per la diagnosi di dislipidemia familiare;

tenuto conto che:

per quanto riguarda la regione Campania le prenotazioni effettuate alla data del 30 aprile 2005 consentono una aspettativa di visita solo per il mese di ottobre 2007;

le dislipidemie familiari hanno gravissimi effetti sulla salute in termini di patologia cardiovascolare e neurovascolare, con alto rischio di eventi infartuali ed ictali qualora non vengano opportunamente e tempestivamente trattate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire inducendo la modifica della nota 13 nel senso di riammettere in fascia A le statine per la cura delle dislipidemie familiari senza l'obbligo della certificazione di un Centro accreditato o in alternativa adottare idonee misure affinché in Campania venga individuato almeno un Centro accreditato per ogni provincia e, per le più popolose, come Napoli, Salerno e Caserta, almeno due Centri accreditati per la certificazione di dislipidemia familiare.

(4-08828)

(14 giugno 2005)

RISPOSTA. – Si precisa che, rispetto a quanto indicato dall'interrogante, la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 23 dicembre 2004 ha aggiornato la nota 13, individuando i criteri per la prescrizione e la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale delle tre categorie di farmaci ipolipemizzanti (fibrati, statine ed altri ipolipemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti).

L'aggiornamento si basa sulle più recenti evidenze scientifiche, che suggeriscono di utilizzare tale terapia preventiva, tenendo conto non solo del livello biochimico di colesterolo o di triglicerici, ma anche del rischio di contrarre un evento cardiovascolare (*ictus* o infarto), sulla base delle carte di rischio, sviluppate, per il nostro Paese, dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), su coorti di popolazione seguite negli anni.

Secondo tali carte, capillarmente distribuite a tutti i 360.000 medici italiani attraverso il Bollettino di Informazione sui Farmaci (BIF), e che sono reperibili consultando il sito istituzionale dell'AIFA, ogni medico di medicina generale è in grado di calcolare, per ciascun paziente, il rischio cardiovascolare assoluto ed ammettere il soggetto alla prevenzione primaria o secondaria con uno dei farmaci previsti dalla Nota 13.

La rimborsabilità viene accertata sulla base della valutazione del rischio globale assoluto del singolo paziente, indipendentemente dal valore biochimico, nella norma o alterato, dei livelli di colesterolemia e ipertrigliceridemia.

La decisione di assumere come criterio di rimborsabilità non un valore di laboratorio, ma l'effettiva condizione di rischio del paziente, recepisce uno dei risultati più rilevanti della ricerca clinica e epidemiologica ed è, peraltro, collegata ad un progetto di ricerca denominato studio RiACE, ovvero «Rischio Assoluto Cardiovascolare – Epidemiologia».

Recenti analisi condotte sui *database* delle prescrizioni farmaceutiche mostrano, attualmente, un utilizzo dei farmaci ipolipemizzanti non consono alle indicazioni delle più autorevoli linee guida; l'utilizzo della nuova nota 13 e delle carte del rischio dovrebbe consentire un uso più appropriato dei farmaci e, di conseguenza, risultati migliori nella prevenzione del rischio cardiovascolare assoluto.

Si sottolinea che la diagnosi e il piano terapeutico da parte di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, secondo quanto stabilito dalla nota 13, sono necessari solo per l'accesso alla terapia farmacologica con alti dosaggi di atorvastatina (40 mg), rosuvastatina (40 mg), nonché per le associazioni di simvastatina + ezetimibe, recentemente autorizzate all'immissione in commercio dall'AIFA, allo scopo di una valutazione più adeguata della tollerabilità farmacologica e del profilo beneficio-rischio.

In merito all'istituzione dei Centri Regionali accreditati per la diagnosi di dislipidemia familiare, la competenza in materia di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari appartiene agli enti territoriali.

Relativamente al problema delle liste d'attesa delineato dall'interrogante, si precisa che il Ministero della salute si è impegnato in tal senso con la legge finanziaria 2006, nel quale è stato previsto un Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, che ricomprende gli interventi

che le Regioni devono realizzare per accedere ai finanziamenti destinati al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Gli interventi sono i seguenti:

– individuazione dell'elenco delle prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni e, in caso di mancata fissazione, definizione di tali tempi a livello nazionale, a garanzia degli assistiti;

– la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) da parte delle Regioni;

– il divieto di sospensione delle attività di prenotazione e di erogazione delle prestazioni sanitarie (cosiddette agende chiuse) da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

– la conferma dell'obbligo delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;

– l'applicazione di sanzioni pecuniarie per chi viola gli obblighi di cui sopra;

– l'istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, per coinvolgere i medici di famiglia nella razionalizzazione della domanda sanitaria e per monitorare il fenomeno delle liste di attesa.

*Il Ministro della salute*

STORACE

(5 gennaio 2006)

MAGNALBÒ. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 24/09/1993 la Giunta del Comune di Campi Bisenzio, con delibera n. 970, classificava le strade comunali, ai fini dell'art.2 del decreto-legge n. 285 del 30/04/1992 – ed in particolare quelle sottoelencate – secondo la seguente ripartizione:

via Buozzi (tratto via delle Viole – via Turati): strada urbana di quartiere (E);

via Palagetta (pressi Piazza Nazioni Unite): strada urbana di quartiere (E);

viale Paolieri (tratto via Cetino – via V. Veneto): strada extraurbana secondaria (C);

viale Allende (tratto A11 – via Limite): strada extraurbana secondaria (C);

via Confini (tratto via del Tabernacolo – via della Colonna): strada urbana di quartiere (E);

via Barberinese (tratto via Castronella – via dell'Albero): strada urbana di quartiere (E);

via Vingone (strada statale n. 66): strada urbana di quartiere (E);

via delle Molina (tratto ponte al Santo – campo sportivo): in parte strada urbana di quartiere (E) ed in parte strada locale (F);

che, in data 29/11/2001, la Giunta del Comune di Campi Bisenzio approvava un «Progetto sulla sicurezza stradale», avente per oggetto la «fornitura e posa in opera di postazioni fisse per rilevatori di velocità dei veicoli circolanti sulle strade comunali». Occorre evidenziare come tale documento contenga esclusivamente generiche considerazioni in merito alla pericolosità della velocità, indicata quale principale causa degli incidenti stradali. Nessun riferimento od analisi viene fatta in merito all'effettivo livello di pericolosità delle strade o all'impossibilità di procedere al fermo del veicolo per l'immediata contestazione della violazione;

che, con decreto-legge 20/06/2002, n.121, convertito in legge dall'art.1 della legge 1° agosto 2002, n. 168, avente per oggetto: «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale», venivano stabilite le regole per il posizionamento dei dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, e nello stesso venivano espressamente escluse le strade classificate come E ed F ovvero le «strade urbane di quartiere» e le «strade locali»;

che con circolare del Ministero dell'interno del 3/10/2002 venivano illustrati i criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo dei dispositivi e mezzi di controllo del traffico ed, in particolare, il contenuto delle istanze degli organi di Polizia stradale: studio statistico della situazione infortunistica per numero, tipologia e, soprattutto, cause degli incidenti stradali che si sono verificati nel quinquennio precedente; relazione conclusiva in merito all'impossibilità di procedere al fermo del veicolo per l'immediata contestazione, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante;

che in data 09/10/2002 il Comune di Campi Bisenzio, con atto a firma del proprio dirigente arch. Marco Cherubini, richiedeva, sulla base del citato progetto sulla «sicurezza stradale», alla Prefettura di Firenze il necessario decreto prefettizio teso ad autorizzare la collocazione di postazioni fisse di controllo della velocità, facendo esplicita volontà di collocare su ciascuna postazione dispositivi automatici a sistema fotografico sui seguenti tratti di strada: via Buozzi (tratto via delle Viole e via Turati) direzioni Firenze-Campi centro; via Palagetta nei pressi di P.za Nazioni Unite direzione Campi centro – San Piero a Ponti; viale Paolieri (tratto via Cetino-via V.Veneto); viale Paolieri (tratto ponte Don Santoni – via Limite); viale Allende (tratto Paolieri – via Limite); via Confini (tratto via del Tabernacolo – via della Colonna); via Barberinese (tratto via Castronella – via dell'Albero); circonvallazione Sud (tratto ponte sul Bisenzio – via Palagetta); via delle Molina (tratto ponte al Santo – Campo sportivo);

che, in data 28/11/2002, la Prefettura di Firenze con proprio decreto, richiamando il disposto dell'art.4 del decreto-legge 20/06/2002, n. 121, individuava i siti oggetto di postazione fissa di controllo della velocità nel Comune di Campi Bisenzio. Tale decreto, in data 9/12/2002, veniva inviato al Comando della Polizia Municipale di Campi Bisenzio. Nella relativa lettera di trasmissione veniva richiamato l'obbligo, da parte dell'Amministrazione Comunale, all'osservanza del punto 4), «Informazione all'utenza», della circolare del Ministero dell'interno del 3/10/2002, che così recita: «I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili»;

che, in data 17/12/2002, il Comandante della Polizia Municipale inviava al Dirigente Viabilità e Traffico, al Sindaco e al Direttore Generale del Comune di Campi Bisenzio il decreto prefettizio di autorizzazione degli autovelox, accompagnato da una comunicazione in merito alla necessità di informare l'utenza, anche tramite stampa, del contenuto del decreto stesso con il quale venivano individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione delle postazioni fisse autovelox. Alla richiesta di accesso agli atti presentata il 30/03/2004 dal rappresentante del costituendosi Comitato «Equità per Campi», in relazione alle informazioni fornite agli utenti della strada in merito al decreto di cui sopra, l'Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio non ha, a tutt'oggi, fornito alcuna risposta. Pertanto, risulta evidente che l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio non ha in alcun modo provveduto a portare a conoscenza degli utenti il decreto prefettizio di autorizzazione delle postazioni fisse autovelox, contravvenendo palesemente ai contenuti della circolare del Ministero dell'interno del 3/10/2002 e del decreto prefettizio stesso di autorizzazione;

che, in data 8 aprile 2003, il Ministero dell'interno con propria circolare ha ribadito che: «nelle strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'immediata contestazione»;

che, nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 marzo 2004, le infrazioni rilevate dalle sola postazione autovelox di Viale Allende sono state 6950; tale numero è estremamente elevato, considerando che i comuni limitrofi di Scandicci e Sesto Fiorentino (che superano i 50.000 abitanti ed un'estensione territoriale molto più ampia di Campi Bisenzio) non hanno superato nell'intero anno, e per tutte le numerose postazioni, le 1500 contravvenzioni;

che, a seguito delle notifiche pervenute ai cittadini nel limite dei 150 giorni di legge, e dopo che molti di questi avevano pertanto avuto modo di ricevere molteplici multe, i presunti trasgressori chiedevano spiegazioni all'Amministrazione Comunale;

il Sindaco Adriano Chini e il comandante Angelo Craparotta, a mezzo stampa, si limitavano a sostenere la tesi della sicurezza stradale,

senza giustificare minimamente l'inverosimile numero di multe e gli eccessivi tempi con cui venivano notificate;

che, in seguito, i cittadini multati si sono costituiti in un comitato civico denominato «Equità per Campi», con l'intento di tutelarsi contro questa azione dell'Amministrazione Comunale, percepita come ingiusta e vessatoria;

che il maggiore gruppo consiliare comunale di minoranza, rappresentato da Alleanza Nazionale nella persona del capogruppo Valerio Roberto, da tempo contesta la sconcertante gestione del Corpo di Polizia Municipale, affidata ad un comandante nominato dal sindaco Adriano Chini e causa di forti risentimenti interni per la evidente incapacità nella gestione del personale e nelle scelte operative adottate sul territorio, sottraendo i vigili dalle scuole e disponendo la chiusura di comadi distaccati, senza alcuna giustificazione plausibile e recando gravi disservizi a danno della cittadinanza;

che il consigliere comunale di Alleanza Nazionale Valerio Roberto presentava alcune interrogazioni ed interpellanze, a tutt'oggi rimaste senza risposta. Lo stesso, a mezzo stampa, faceva proprie le ragioni espresse dal Comitato con ulteriori interrogazioni. Ciò ha innescato una serie di procedure persecutorie nei suoi confronti, attuate dal comandante Angelo Craparotta anche in sede penale;

che, in data 16/04/2004, alcuni cittadini, con proprio esposto al Prefetto di Firenze, hanno denunciato l'illegittimità della postazione di Viale Allende, in quanto installata in punto diverso da quello preventivamente autorizzato dal relativo decreto prefettizio. Si evidenzia che a distanza di circa 12 mesi il Prefetto di Firenze non ha fornito alcuna risposta in merito;

che, nel periodo maggio-giugno 2004, venivano presentati alla Prefettura di Firenze oltre 250 ricorsi, individuali e collettivi, nei quali si contestava l'illegittimità delle sanzioni rilevate dall'autovelox di Viale Allende, per motivi legati al diverso posizionamento da parte dell'Amministrazione comunale rispetto a quanto autorizzato dal Prefetto stesso e alla insufficiente ed ingannevole segnaletica stradale disposta in tale luogo;

che, successivamente, il Prefetto di Firenze rigettava tutti i ricorsi, adducendo giustificazioni generiche ed assolutamente non pertinenti con quelle contenute negli stessi, basandosi esclusivamente sulle deduzioni argomentate dall'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, senza dar modo di sentire a questo proposito le ragioni dei ricorrenti (mentre nell'ordinanza di rigetto viene affermato erroneamente il contrario). Si evidenzia che lo stesso Prefetto, pur rigettando il ricorso, ha confermato il pagamento della sanzione nella misura ridotta, e non il doppio, come previsto di norma, per incomprensibili e non specificati motivi di «opportunità e per la peculiarità della situazione evidenziatasi», contraddicendo la decisione presa nell'operare il rigetto;

che gli apparati autovelox utilizzati dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio per il rilevamento delle infrazioni (105 SE/IT e 104/C-2) sono stati omologati dal Ministero dei lavori pubblici, rispet-

tivamente, in data 14/06/2000 e 10/11/1993, e quindi non idonei all'utilizzo in assenza degli agenti di polizia, come confermato dalla comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2005, n. prot.402/2005, ribadendo quanto stabilito nel decreto-legge 121 del 20/06/2002;

che da ultimo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana-Umbria, Settore infrastrutture Firenze, con nota 40/UTG del 6/4/2005, ha chiarito che «in assenza di autorizzazione prefettizia specifica, le amministrazioni non potrebbero procedere agli accertamenti con le modalità di cui a commi 1-bis e 1-ter dell'art. 201» in tema di contestazione immediata. La stessa nota inoltre prevede l'opportunità di spostare il dispositivo automatico di viale Allende sia per l'assenza di omologazione sia per la collocazione in un tratto stradale non idoneo. Infine, veniva rilevato in quella sede che «appare non priva di significato la circostanza per la quale il Comune di Campi Bisenzio non ha fatto pervenire alcuna notizia in merito ai criteri di turnazione e di impiego continuativo dei rilevatori di velocità, con particolare riferimento a quello di viale Allende, né circa il numero di infrazioni rilevate. E' di tutta evidenza che l'adozione dei rilevatori in argomento dovrebbe perseguire finalità di prevenzione e di sicurezza, nell'interesse precipuo dei cittadini e degli utenti della strada, e non sortire modalità di impiego, che potrebbero essere percepite con finalità di tipo repressivo o, peggio ancora, come occasione, per l'Amministrazione proprietaria della rete stradale, per realizzare maggiori introiti»;

il gruppo consiliare di minoranza, pur denunciando molto prima delle manifestazioni di protesta promosse dai cittadini la discutibile gestione del Corpo di Polizia Municipale, non ha mai ricevuto riscontri chiari, diretti ed esaurienti, ma solo generiche risposte interlocutorie;

le sentenze emesse dai giudici di pace di Firenze sulla questione dell'autovelox di viale Allende, gestite dai medesimi avvocati e sulla base delle stesse motivazioni, sono in alcuni casi favorevoli e in altri contrarie, favorendo di fatto una valutazione estremamente parziale nei singoli procedimenti,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti suindicati e quali iniziative intendano adottare affinché la Prefettura di Firenze risponda all'esposto relativo all'autovelox di Viale Allende, indicando le motivazioni in base alle quali ha autorizzato con proprio decreto l'installazione di postazioni fisse, delle quali 7 su 9 sono su strade urbane di tipo E o F, che la legge a cui il decreto prefettizio fa riferimento esclude esplicitamente dal novero di quelle autorizzate;

se, inoltre, i Ministri in indirizzo intendano assumere opportune iniziative affinché la Prefettura fornisca le dovute spiegazioni in merito al rigetto di tutti i ricorsi, argomentando in modo pertinente ed esauriente le necessarie motivazioni;

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno accertare le motivazioni in base alle quali l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio

non ha provveduto ad accertare le questioni poste dai cittadini attraverso il Comitato Civico «Equità per Campi», relative al corretto posizionamento, alla modalità di gestione ed utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità;

se, infine, non si ritenga necessario adottare opportuni provvedimenti affinché il rilevamento autovelox di Via Allende, e tutti quelli installati nel Comune di Campi Bisenzio, in modo non conforme a quanto previsto dal decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002, siano rimossi quanto prima.

(4-09234)

(29 luglio 2005)

RISPOSTA. – Va premesso, innanzitutto, che in merito all'esposto del Comitato Civico denominato «Equità per Campi», con il quale venivano contestati gli accertamenti in modalità automatica delle violazioni al codice della strada, rilevate nel comune di Campi Bisenzio, il Ministero dell'interno, interessato al riguardo dalla Prefettura di Firenze, ha provveduto a rispondere direttamente al citato Comitato con nota del Dipartimento affari interni e territoriali del 4 ottobre 2005.

Con tale risposta, oltre a fornire un'ampia illustrazione del quadro normativo di riferimento, il Ministero dell'interno precisava che, con decreto del 28 novembre 2002, il Prefetto di Firenze, previa adeguata istruttoria, aveva individuato le strade site nel comune di Campi Bisenzio in cui procedere al rilevamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.

Lo stesso Prefetto aveva, inoltre, provveduto a chiarire agli enti locali interessati che l'attività di controllo remoto concessa in difformità alla norma e alle direttive ministeriali era da ritenersi non autorizzata.

Per quanto concerne, in particolare, l'individuazione di viale Allende tra le strade sulle quali la Polizia Municipale di Campi Bisenzio poteva procedere all'attività di controllo remoto del traffico, essendo questa una strada classificata come extraurbana secondaria, nessun rilievo di illegittimità poteva essere addebitato al Prefetto.

La stessa nota del 4 ottobre 2005 chiariva, infatti, che le arterie così classificate, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di strade in zone di scorrimento, di strade urbane di quartiere (cat.E) e di strade locali (cat.F) e che, pertanto, in queste due ultime ipotesi non è ammissibile procedere al rilevamento delle violazioni senza effettuare l'immediata contestazione al trasgressore, mentre, nella prima ipotesi, tale modalità è ammessa previa individuazione da parte del Prefetto della progressiva chilometrica interessata.

In relazione agli altri motivi di invalidità sulle modalità di rilevamento delle violazioni da parte della Polizia Municipale di Campi Bisenzio, evidenziati nell'esposto, sempre con la stessa risposta veniva chiarito

che questi attengono ai singoli accertamenti, avverso i quali la normativa di riferimento attribuisce agli interessati ampi strumenti di impugnativa.

La Prefettura di Firenze ha, inoltre, evidenziato che in sede di giurisdizione i ricorsi avverso le ordinanze ingiunzioni prefettizie relative alle citate infrazioni sono stati, per la gran parte, rigettati dai giudici di pace, che hanno ritenuto congrue e pertinenti le motivazioni a sostegno dei provvedimenti adottati.

La stessa Prefettura ha comunicato, infine, che propri funzionari sono stati sempre disponibili a ricevere i componenti del suddetto Comitato Civico per fornire loro tutti i chiarimenti richiesti sulle questioni oggetto dell'interrogazione parlamentare.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(28 dicembre 2005)

---

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e della salute.* – Premesso che il dott. Donato Greco, Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nell'audizione presso la Commissione di indagine sull'uranio impoverito, in data 4 maggio 2005, ha detto fra l'altro che molti soldi stanziati per l'uranio impoverito non sono stati spesi e infatti: «Le Regioni non hanno risposto non perché non ne avevano voglia o non avevano senso di servizio, ma perché non credevano che quelle modalità tecniche fossero corrette (...). Il Paese ha destinato importanti cifre (si tratta di alcuni milioni di euro all'anno) per far fronte a dette spese, milioni di euro che regolarmente tornano ogni anno al Ministero del tesoro perché non richiesti dalle Regioni. Sono fondi non spesi e, quindi, vi è una distrazione temporanea di queste risorse», si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare mentre necessitano fondi per la ricerca e soprattutto per la rielaborazione delle Relazioni Mandelli, che, tra l'altro, non hanno preso in considerazione altre patologie che quelle tumorali e non hanno preso in considerazione i casi che si sono verificati in Albania, Macedonia, Kuwait (durante la guerra del Golfo), Somalia e poligoni. Tra l'altro le Relazioni debbono essere rifatte perché iniziate prima che avesse termine il fenomeno, mentre una relazione epidemiologica delle stesse è iniziata a fenomeno ormai estinto;

quali nuove disposizioni verranno impartite alle Regioni, previo accordo con le stesse, affinché non si continui a buttare inutilmente milioni di euro che invece sarebbe importantissimo utilizzare anche per i lavori della Commissione di indagine sull'uranio impoverito.

(4-09183)

(27 luglio 2005)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e della salute.* – Premesso che il dott. Donato Greco, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in una audizione tenuta il 4 maggio 2005 in Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito ha detto, tra l'altro, che molti soldi stanziati per affrontare la problematica dell'uranio impoverito non sono stati spesi e in particolare che «Le Regioni non hanno risposto non perchè non ne avevano voglia o non avevano senso di servizio ma perché non credevano che quelle modalità tecniche fossero corrette». Il Dott. Greco ha inoltre precisato: «Voglio ricordare poi, purtroppo, che il Paese ha destinato importanti cifre (si tratta di alcuni milioni di euro l'anno) per far fronte a dette spese; milioni di euro che, regolarmente, tornano ogni anno al Ministero del tesoro perché non richiesti dalle Regioni. Sono fondi non spesi e, quindi, vi è una distrazione temporanea di queste risorse», si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per evitare che queste somme non vengano utilizzate;

come si intenda correggere le modalità tecniche finora adottate, tenendo anche conto che le operazioni hanno interessato non solo la Bosnia e il Kosovo (sole aree prese in considerazione nella relazione Mandelli) ma la Somalia, l'Albania, La Macedonia (confinanti col Kosovo) e in Italia le aree dei poligoni di tiro, e che le indagini devono essere rivolte non solo alle forme tumorali e agli effetti radiologici dell'uranio impoverito (come avvenuto nella relazione Mandelli) ma anche altre patologie derivanti da effetti chimici e patologie, di tipo genetico, riguardanti figli di persone che si sono trovate esposte alla contaminazione.

(4-09318)

(14 settembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

dal 20 settembre 2005, per la prima volta dal primo conflitto in Iraq nel 1991, il governo britannico ha accettato l'uso della definizione «sindrome del Golfo» per identificare i sintomi riscontrati nei reduci della guerra del Golfo;

l'avvocato del Ministero della difesa britannico, Steven Kovats, durante un caso dibattuto in un tribunale di Londra per il riconoscimento al veterano Daniel Martin della pensione di invalidità per motivi di servizio ha sostenuto, tra l'altro: «Se il tribunale ammette il fatto che non parliamo di un termine medico ma di un termine generale che la gente comune può capire, essendo stato il termine sindrome del Golfo utilizzato più volte da medici in numerose pubblicazioni, sarebbe futile da parte nostra ignorare che la gente usa questa definizione»;

oltre 54.000 soldati britannici sono stati impegnati nella prima guerra del Golfo. Circa 6.000 di essi hanno denunciato patologie riconducibili alla sindrome del Golfo: cancro, disturbi neurologici, fatica cronica, stress e irritazione cutanea;

di fronte ai ripetuti rifiuti governativi di fare luce su questa questione, un gruppo di donatori anonimi mise in piedi una commissione guidata da Lord Anthony Lloyd of Berwick col compito di raccogliere elementi risolutivi sulla sindrome. Il 17 novembre 2004 la commissione concluse che c'erano «tutte le ragioni» per ritenere che la sindrome fosse reale e sollecitava il governo ad accettare la responsabilità conseguente per migliaia di veterani del 1991. Il rapporto concludeva che alla sindrome contribuivano una serie di concause tra cui la somministrazione di vaccini multipli, l'esposizione al gas nervino e l'inalazione di polveri di uranio impoverito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accettazione, da parte del governo britannico, della definizione «sindrome del Golfo» e una eventuale sentenza a favore del veterano Daniel Martin debbano portare anche il Governo italiano al riconoscimento della «sindrome dei Balcani»;

se non ritenga, anche alla luce di quanto sta emergendo al Senato nella Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito dalle audizioni di personalità del mondo scientifico, di dover prendere atto – in aggiunta a quanto già riconosciuto dal governo britannico – anche delle evidenti conseguenze patologiche di detta sindrome, di cui sono vittime militari e civili, a causa delle contaminazioni da uranio impoverito, e che agli stessi vengano riconosciuti assistenza e risarcimenti per i danni subiti.

(4-09375)

(21 settembre 2005)

RISPOSTA. (\*) – Si risponde anche per conto del Ministero della salute.

La problematica in questione è al centro delle attenzioni della Difesa la quale è impegnata in tutte le direzioni e con la massima determinazione nella ricerca di verità scientifiche e nel sostegno economico e morale del personale colpito da gravi patologie.

Sino ad ora le indagini effettuate e gli studi condotti, sia in ambito nazionale che internazionale, non hanno dimostrato scientificamente l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contenente uranio impoverito – peraltro mai usato dalle Forze Armate italiane – e le patologie riscontrate nei militari.

Quanto ai poligoni italiani non è previsto, né autorizzato, l'impiego di munizionamento «speciale», nel cui ambito è compreso quello all'uranio impoverito.

In campo internazionale sono stati eseguiti studi approfonditi negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Canada, Svezia e Svizzera; i risultati hanno escluso qualsiasi impatto negativo sulla salute dell'uranio impoverito e non hanno evidenziato alcun incremento di tumori o di mortalità.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Specifici studi condotti nelle aree di operazione nell'ambito degli United Nations Environmental Programs hanno messo in evidenza contaminazioni di bassa entità solo in alcuni siti nel raggio di pochissimi metri dal punto di penetrazione del proietto contenente uranio impoverito senza significativi impatti sulla catena alimentare; essi hanno inoltre riscontrato che la polverizzazione dei proiettili è risultato un evento raro.

Anche le indagini svolte dal Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM), che raccoglie in sé qualificatissime competenze nel settore nucleare, nelle aree di responsabilità italiana non hanno evidenziato contaminazioni ambientali.

Ciò premesso, si ricorda che la «Commissione Mandelli», a conclusione dei lavori, ha formulato alcune raccomandazioni conclusive, così riassumibili:

- necessità di monitoraggio a lungo termine delle patologie neoplastiche insorgenti nelle coorti di soggetti impegnati nelle aree balcaniche;
- necessità di studi ambientali di monitoraggio per l'uranio impoverito in tutte le aree balcaniche ove siano impiegati gli specifici munizionamenti;
- necessità di promuovere studi nazionali ed internazionali finalizzati non solo a meglio definire gli effetti biologici dell'esposizione all'uranio impoverito, ma anche a individuare eventuali altri fattori di rischio causali o concausali nell'insorgenza di linfomi, presenti nelle aree di operazioni.

Ciò posto, per quanto concerne le iniziative finalizzate all'accertamento dei casi di tumore ed eventuali fatti espositivi eziopatogenetici verificatisi nell'impiego nelle aree operative di Bosnia e Kosovo, è stato previsto (*ex lege* n. 27/2001) un monitoraggio volontario e gratuito su tutti i cittadini italiani che si fossero trovati in quelle zone a far data dall'agosto 1994.

In esito a ciò, il Ministero della difesa, con l'attivazione della citata «Commissione Mandelli» ha avviato, sin dal 2001, il monitoraggio sui militari in servizio che ne avessero titolo, secondo un protocollo definito dalla Commissione.

Con il decreto interministeriale 22 ottobre 2002 sono state disciplinate le modalità di accesso a tale iniziativa per tutte le altre categorie di cittadini italiani presenti nelle medesime aree balcaniche (personale della Polizia di Stato, personale di rappresentanza diplomatica e familiari, organizzazioni non governative, ecc.).

Infine, con l'Accordo Stato-Regioni del 30 maggio 2002 è stato attivato un Comitato tecnico-scientifico interministeriale, presieduto dal Ministero della salute, con partecipazione di rappresentanti del Ministero della difesa e di altri comparti interessati, con il compito di dirigere le necessarie iniziative volte a dare piena realizzazione a tutte le attività previste dal monitoraggio stesso.

Le suddette attività comportano, fra l'altro, l'implementazione di un archivio informatico centralizzato del personale avente titolo al monitorag-

gio. L'archivio consentirà l'accurata registrazione di tutte le patologie tumorali del personale in questione.

Si precisa, comunque, che la disamina dei risultati delle indagini è tuttora in corso e che tale processo non è ancora a pieno regime.

Non risulta, invece, che Macedonia ed Albania siano state interessate dai bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito da parte dei Paesi NATO impegnati nelle missioni nei Balcani.

I rilevamenti, comunque, effettuati sul territorio dei due Paesi citati, in virtù della vicinanza geografica con aree del Kosovo e della Bosnia-Herzegovina, dove è stato utilizzato munizionamento all'Uranio impoverito, hanno dato esito negativo.

Quanto, invece, alla cosiddetta «Sindrome del Golfo», va ricordato innanzitutto che essa si riferisce a un quadro sindromico del tipo segnalato dall'interrogante tra reduci combattenti delle Forze Armate USA e britanniche nella 1ª Guerra del Golfo nel 1991.

Come noto, in quell'evento bellico, al di là degli aspetti che caratterizzano un conflitto tradizionale, altri e complessi fattori potrebbero aver inciso sulla problematica citata nell'atto di sindacato ispettivo.

Infatti, uno degli elementi di inquinamento ambientale di più rilevante profilo fu costituito dal sabotaggio e dall'incendio di gran parte dei pozzi di petrolio dell'area Sud e Nord del Paese, con inevitabili massicce ripercussioni sull'approvvigionamento idrico e alimentare, degrado delle condizioni igieniche generali e insalubrità dell'aria da tossicità direttamente e indirettamente provocata, aggravata dalla siccità costituzionale dell'area.

Pertanto, le condizioni operative e ambientali dell'area balcanica si situano con tutta evidenza in scenari e contesti non avvicinabili né assimilabili del tutto a quelli degli eventi del 1991 in Iraq.

Ciò chiarito, la Difesa, nella ricerca di verità scientifiche, ha avviato uno studio teso a superare l'iniziale focalizzazione al solo uranio impoverito, ed in grado di fornire una risposta esaustiva ai molti dubbi in materia.

Lo studio, riprendendo anche le raccomandazioni contenute nella relazione finale della citata Commissione tecnico-scientifica, sviluppa un'indagine prospettica seriale sulle unità militari attualmente operanti nel teatro iracheno.

Il protocollo di una simile ricerca – la prima a livello mondiale – è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal Prof. Mandelli, congiuntamente alla sanità militare, e vede la partecipazione di Istituzioni nazionali di rilievo internazionale.

Con questo studio, denominato SIGNUM (Studio sull'Impatto Genotossico nelle Unità Militari), potranno essere identificati eventuali nessi di causalità o concausalità esistenti fra fattori genotossici eventualmente presenti nelle aree di operazioni e patologie degenerative.

Si deve, infine, rimarcare come tale studio prenda in esame non solo l'eventuale impatto genotossico dell'uranio impoverito, ma anche molti fattori di pericolo, capaci di lasciare un segno anche indiretto della loro

esistenza ed azione, mediante campionamento ed analisi incrociate su diverse matrici biologiche (urina, sangue e capelli).

È evidente come, sulla base delle indicazioni risultanti, potranno essere tratti utili indizi per meglio comprendere, ed eventualmente gestire, le problematiche sanitarie ipotizzate.

Dunque, nulla si sta tralasciando per acquisire ulteriori elementi di certezza sulla questione e si intende fermamente procedere a tutto campo sino alla determinazione di conoscenze scientifiche che consentano di comprendere il fenomeno nei suoi aspetti eziologici, diagnostici e profilattici.

In tal quadro, inoltre, l'attività in atto della Commissione parlamentare d'inchiesta a base monocamerale (Senato), istituita il 17 novembre 2004, potrà contribuire a fornire elementi nuovi per fare ulteriore chiarezza su tale questione, che attiene alla sicurezza e alla salute dei nostri militari.

La Difesa ha affrontato con particolare attenzione anche l'aspetto relativo alle iniziative assistenziali e di sostegno in favore del personale che ha contratto patologie neoplastiche e dei loro congiunti.

In particolare, l'assistenza sanitaria in patria a favore del personale in servizio viene resa a titolo sostanzialmente gratuito, con le modalità fissate dai rispettivi regolamenti amministrativi, da strutture della sanità militare o del Servizio Sanitario Nazionale, ad esclusiva scelta dell'interessato.

Quanto ai militari reduci, nel frattempo congedati, essa viene resa con le stesse modalità da strutture del Servizio Sanitario Nazionale e a titolo di ulteriore tutela, anche dalla sanità militare, alla luce delle indicazioni del decreto interministeriale sanità-difesa del 31 ottobre 2000.

Il rimborso delle spese assistenziali sostenute dal personale, in servizio oppure congedato, reduce da impieghi operativi in area balcanica, è previsto anche laddove le infermità lamentate non siano state valutate ai fini della riconducibilità ad eventi di servizio.

È stata, peraltro, prevista la possibilità che i singoli Comandi di Corpo, a semplificazione dell'*iter* burocratico e qualora ravvisino la necessità di intervenire in via preventiva, possano richiedere la concessione di anticipazione dei contributi.

Ai familiari dei militari gravemente ammalati, anche laddove non sia stata valutata un'eventuale dipendenza dell'infermità dal servizio svolto, sono stati concessi titoli di sussidio, per spese di viaggio e soggiorno in sedi di assistenza, da parte dell'Amministrazione Difesa su istanze presentate dagli interessati.

Inoltre, ai familiari di personale deceduto o dichiarato permanentemente inabile a seguito di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ai sensi della legge 27/2001, sono estesi i benefici del collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli.

In ultimo, la legge finanziaria 2005, approvata dal Senato della Repubblica, prevede espressamente la possibilità di concedere provvidenze

economiche al personale che abbia «contratto infermità permanentemente l'invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

Per quanto riguarda, poi, le parole del Dott. Greco circa la mancata risposta da parte delle Regioni, il competente Dicastero della salute ha precisato che tale affermazione deve essere intesa come un'ipotesi avanzata dello stesso Dott. Greco sulle difficoltà incontrate per ottenere l'applicazione da parte di tutte le Regioni del protocollo operativo del monitoraggio sanitario previsto dall'articolo 4-bis della legge n. 27/2001, essendo l'individuazione delle strutture sanitarie territoriali di riferimento e l'effettuazione, sugli aventi diritto, delle visite mediche di riferimento di laboratorio previsti un adempimento per le Regioni derivante dall'Accordo Stato-Regioni del 30 maggio 2002 e dal decreto interministeriale in data 22 ottobre 2002.

A tal riguardo si precisa che, ad oggi, la sola Regione Abruzzo non ha comunicato dette strutture.

Per quanto concerne l'ulteriore affermazione del Dott. Greco, riferita ai fondi che non sono stati spesi, il predetto Dicastero ha chiarito che una parte di tali fondi, stanziati per il rimborso delle spese sostenute dalle Regioni per l'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dalla norma, non è stata utilizzata a causa del non elevato numero di soggetti, appartenenti alla popolazione civile, che hanno inteso aderire alla campagna di monitoraggio.

*Il Ministro della difesa*

MARTINO

(21 dicembre 2005)

PASSIGLI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'influenza aviaria proveniente dal continente asiatico e che ha già prodotto 63 vittime è trasmissibile al pollame attraverso il contatto con specie volatili migratorie provenienti da Est, come confermato dal servizio veterinario della FAO;

la stessa FAO avverte del rischio che il virus potrebbe innescare una pandemia umana a livello mondiale se dovesse mutare e diventare facilmente trasmissibile tra gli esseri umani e che occorre limitare al massimo contatti con animali infetti;

in alcuni paesi europei la caccia a individui di specie volatili migratorie è subordinata al fatto che vengano bruciati dopo l'abbattimento, al fine di evitare contatti con possibili vettori del virus,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga, nel quadro di un decreto-legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria, di dover inserire una

norma che vieti, limitatamente a questa stagione venatoria, la caccia a specie potenzialmente pericolose per la trasmissione del virus.

(4-09823)

(13 dicembre 2005)

RISPOSTA. – In merito alla problematica evidenziata dall'interrogante, si precisa che il 25 agosto 2005 si è tenuta a Bruxelles una riunione, nella quale è stato valutato il rischio relativo alla possibile introduzione del virus dell'influenza aviaria, tramite gli uccelli migratori, nelle popolazioni di volatili domestici, a seguito della situazione epidemiologica verificatasi in Russia e Kazakistan.

Sebbene, in base alle attuali conoscenze sulle rotte migratorie, gli esperti abbiano ritenuto bassa, se non addirittura remota, la possibilità che la malattia possa arrivare nell'Unione europea, è stata chiesta l'adozione di idonee misure di profilassi diretta e di controllo.

La Commissione europea, pertanto, ha ritenuto indispensabile mettere in atto specifici piani di controllo, finalizzati alla prevenzione dell'introduzione del virus nelle popolazioni domestiche, richiedendo, in particolare, ai Paesi Membri di definire e implementare i piani di controllo nazionali dell'influenza aviaria, finalizzati all'identificazione precoce del virus («early detection»), stimolando gli allevatori a segnalare qualsiasi anomalia, e a predisporre efficaci misure di biosicurezza, oltre ad effettuare controlli più incisivi alle frontiere.

Gli uccelli selvatici fungono da serbatoi del virus influenzale ed ogni contatto con volatili domestici o semidomestici può rappresentare un rischio di introduzione dell'infezione, indipendentemente dalla situazione sanitaria del Sud Est asiatico.

La caccia non sembra rappresentare un particolare pericolo per la diffusione del virus, ma è comunque auspicabile che i cacciatori attuino idonee misure igieniche per evitare qualsiasi contagio.

Va segnalato che fin dal 2003 nel nostro Paese le popolazioni di uccelli selvatici sono state oggetto di una rigorosa attività di sorveglianza, nell'ambito dei piani di monitoraggio approvati dalla Commissione europea.

Oltre alla sorveglianza attiva (prelievi su animali vivi catturati), il piano nazionale di controllo prevede una fase di sorveglianza passiva, mirata alla segnalazione di eventi anomali dal punto di vista epidemiologico.

A tale proposito è previsto che tutti coloro che, per motivi diversi, frequentano gli *habitat* naturali ed, in particolare, le zone umide, debbano segnalare alle competenti autorità (Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie, competenti per territorio, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato) tutti gli episodi di mortalità di qualsiasi specie di uccello.

Il piano di sorveglianza straordinario, ancora in corso, per il controllo dell'influenza aviaria sull'avifauna selvatica a rischio, non ha evidenziato fino ad oggi, su un totale di 2.492 campioni esaminati dal Centro Nazio-

nale per l'influenza aviaria, alcuna positività al virus influenzale, sottotipo H5NI ad alta patogenicità-lineaggio eurasiatico.

Si precisa, inoltre, che presso la competente Direzione generale del Ministero della salute, si sono tenute due riunioni tecniche, in data 11 e 18 ottobre 2005, alle quali hanno partecipato le Associazioni faunistico – venatorie, le Associazioni ambientaliste (LIPU, LEGAMBIENTE e WWF), il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Corpo forestale dello Stato, il Centro di referenza per l'influenza aviaria, il Centro di referenza per gli animali selvatici, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Oggetto delle riunioni è stata la valutazione del rischio derivante dalla pratica della attività venatoria; è emersa l'esigenza di istituire un tavolo tecnico permanente, al fine di fornire alle associazioni un costante aggiornamento della situazione in atto e di valutare congiuntamente le misure da adottare per la salvaguardia della salute pubblica.

Le riunioni suddette, nonostante le posizioni diversificate, hanno evidenziato che non vi sono fattori di rischio epidemiologici che rendano necessario interrompere l'attività venatoria, poichè l'attuale situazione sanitaria nazionale non lo richiede, né la Commissione europea ha espresso indirizzi in tal senso.

Al riguardo, la decisione SANCO 10509/Rev 5 del 14 ottobre 2005, pur affrontando la possibilità di ulteriori misure di lotta nei confronti dell'influenza aviaria, non ha previsto l'adozione di azioni restrittive per tale attività.

Il tavolo tecnico ha ritenuto necessario sottolineare il rischio correlato all'impiego di richiami vivi, nonché quello dell'esistenza di vari livelli di rischio, per la diversa sensibilità al virus influenzale delle specie di fauna selvatica.

Sono stati, pertanto, emanati dei provvedimenti, relativi ad alcune misure precauzionali nell'ambito dell'esercizio venatorio, come il divieto temporaneo dell'utilizzo dei richiami vivi, a più alto rischio, appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi, nonché un piano d'azione che prevede l'immediata cessazione della attività venatoria qualora, sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza, se ne verificasse la necessità.

Il tavolo tecnico citato ha, inoltre, concordato sull'opportunità di adottare azioni comuni e uniformi, sia a livello nazionale che europeo.

*Il Sottogretario di Stato per la salute*

CURSI

(5 gennaio 2006)

PASTORE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'interrogante, nella sua qualità di consigliere comunale di Pescara, ha depositato innanzi al TAR dell'Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara, unitamente ad altri consiglieri del proprio gruppo consiliare, un ricorso finalizzato alla declaratoria di nullità delle delibere nn. 584 e 585, adottate il 1° settembre 2003 dalla Giunta comunale di Pescara;

la delibera n. 584 (della quale la n. 585 costituisce immediata applicazione) ha, di fatto, espropriato il Consiglio comunale della facoltà di deliberare in materia regolamentare, riservata al Consiglio *ex art.* 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, contrabbandando una deliberazione concernente la previsione di borse di studio come relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi, materia invece riservata eccezionalmente alla competenza della Giunta *ex art.* 48, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

in data 4 dicembre 2003 si è tenuta l'udienza innanzi al Tribunale adito, rinviata per la discussione nel merito a data da destinarsi;

in data 5 dicembre 2003, con articoli apparsi sulla stampa locale, si ha notizia che il sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, sarebbe giunto a chiedere al Presidente del Consiglio comunale di attivare le procedure di decadenza dalla carica di Consigliere comunale nei confronti dei firmatari del ricorso, in base all'art. 63 del del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, invocando l'esistenza di litispendenza tra l'Ente e i consiglieri comunali;

appare evidente dai fatti che hanno provocato il ricorso come, nel caso di specie, l'interesse dei ricorrenti e la loro legittimazione ad attivare il giudizio risieda proprio nella loro funzione di Consiglieri comunali, quali titolari del diritto di normazione in ambito comunale e, nel caso di specie, sostanzialmente espropriati in questa loro fondamentale prerogativa, prevista dalla legislazione e tutelata dal ricordato art. 42 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, tant'è che l'articolo 63, comma 3, del medesimo testo unico sull'ordinamento degli enti locali esclude proprio dalle ipotesi di incompatibilità l'esistenza di lite pendente «per fatto connesso con l'esercizio del mandato elettivo»;

la richiesta di avvio della procedura di decadenza presentata dal Sindaco rappresenta, ad avviso dell'interrogante, né più né meno che un maldestro tentativo di intimidazione contro i Consiglieri firmatari del ricorso, al fine di indurli ad abbandonare il giudizio;

come è noto, al di là del merito dello specifico caso su esposto, la riforma del Titolo V della Costituzione e gli atti legislativi conseguenti hanno fatto venir meno, di fatto, qualsiasi forma di controllo di legalità sugli atti amministrativi comunali, sia della Giunta che del Consiglio;

ciò appare essere in special modo rilevante con riguardo a quelli attinenti la funzione regolamentare dell'Ente, trattandosi di atti che difficilmente possono essere sindacati in sede giurisdizionale, se non nelle conseguenti e successive fasi di concreta applicazione da parte dei soli diretti interessati;

il Governo ha in corso di elaborazione il nuovo testo unico sull'ordinamento degli enti locali per cui, anche alla luce dei fatti narrati, parrebbe necessario che in tale sede vengano chiaramente disciplinate situazioni come quelle prospettate;

la attuale carenza di normativa sui controlli consente, infatti, che, come dimostrano numerosi altri provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale di Pescara in carica, si concretizzi il rischio di una deriva

verso una illegalità diffusa, senza altra possibilità di tutela se non quella rappresentata da quelle contabile e penale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

ritenga ammissibile, dal punto di vista strettamente giuridico-istituzionale e da quello politico, che rappresentanti delle istituzioni non dispongano di alcun mezzo di tutela funzionale e, più in generale, di controllo effettivo e concreto sugli atti dell'Amministrazione di cui sono parte;

non ritenga di prevedere, nell'emanando testo unico sull'ordinamento degli enti locali, una specifica norma a presidio del principio di legalità, specificamente mirata alla tutela delle attribuzioni che i cittadini, attraverso l'espressione del loro voto, hanno conferito a ciascun membro delle Assemblee elettive.

(4-07469)

(13 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Come è noto, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, con sentenza depositata il 21 ottobre 2004, ha respinto il ricorso presentato avverso le due delibere n. 584 e 585 del 2003 della Giunta Comunale di Pescara, in quanto la fattispecie oggetto delle due delibere – il conferimento di una borsa di studio – attiene ad un'ipotesi atipica di prestazione professionale.

Non sono stati dunque ritenuti pertinenti i rilievi di merito e di metodo sollevati, in quanto riconducibili ad una prestazione professionale inquadabile nella tipologia del lavoro dipendente.

La citata controversia aveva altresì indotto il Sindaco del comune di Pescara ad investire il Presidente del Consiglio Comunale circa la sussistenza, con riferimento ai consiglieri comunali che avevano proposto ricorso, dell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo n. 267 del 2000, per effetto della lite instaurata con l'Ente locale, dal momento che il Sindaco stesso non ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la esimente di cui all'ultimo comma del citato articolo 63, che esclude dall'applicazione della predetta ipotesi di incompatibilità gli amministratori che hanno in corso una lite per fatti connessi all'esercizio del mandato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, in una nota di risposta indirizzata al Sindaco, aveva per contro eccepito l'infondatezza della richiesta di verifica delle condizioni di compatibilità dei consiglieri ricorrenti sia per motivi giuridici che politico-istituzionali, ritenendo che la promozione del giudizio amministrativo fosse connessa, nel caso di specie, con l'esercizio del mandato elettivo e rappresentasse altresì l'espressione della funzione di controllo dell'attività della Giunta da parte del Consiglio Comunale, e, in particolare, della minoranza consiliare.

La questione sollevata dal Sindaco del Comune di Pescara, anche a seguito della soluzione in ambito giurisdizionale, non ha comunque avuto ulteriore seguito nelle sedi istituzionali.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale si informa che è attualmente all'esame del Governo lo schema di decreto legislativo che prevede, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 131 del 2003, disposizioni integrative del Testo Unico in materia di enti locali, e che contempla un sistema integrato di controlli, all'interno del quale rivestono un ruolo fondamentale le garanzie delle minoranze.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(22 dicembre 2005)

RIGONI. – *Ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* – Premesso che:

la legge 23 maggio 1956, n. 136, all'articolo 10 esclude dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, tra gli altri, anche i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

la *ratio* di tale norma è volta ad impedire che coloro i quali svolgono un servizio pubblico essenziale ne siano distolti per impegnarsi nelle funzioni di scrutatore;

il maggior numero di dipendenti postali, rispetto al 1956, rende ora possibile distrarne una parte per lo svolgimento delle funzioni elettorali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno promuovere un'iniziativa legislativa volta a consentire ai dipendenti di Poste Italiane Spa – con apposita norma – l'esercizio delle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

(4-07810)

(9 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Il vigente regolamento elettorale dispone, in effetti, l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario dei dipendenti delle Poste italiane.

Il divieto appare, peraltro, superato per effetto della legge di riforma 29 gennaio 1994, n. 71, che, nel trasformare l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e, quindi, in società per azioni, ha attribuito al Ministero delle comunicazioni esclusivamente compiti di vigilanza, indirizzo e coordinamento.

La preclusione continua tuttavia ad operare, in quanto è stata voluta dal legislatore relativamente ai compiti in concreto svolti dai dipendenti delle Poste e Telecomunicazioni, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di impiego.

Una modifica normativa, nel senso auspicato dall'interrogante, spetta quindi solo al Parlamento, cui è rimessa nel vigente ordinamento qualsiasi iniziativa diretta ad intervenire sul procedimento elettorale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(22 dicembre 2005)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 1998 il consigliere Biagio Latino del Comune di Segrate ha presentato un esposto alla Corte dei Conti affinché verificasse la regolarità della delibera che assegnava al Sindaco *pro tempore* la possibilità di raddoppiare i propri emolumenti;

nell'udienza del 25 novembre 2004 la Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha esaminato la vicenda segnalata;

si prospetta l'avvio di una causa per danno erariale nei confronti della maggioranza che approvò la delibera in questione per un ammontare di 55.077,57 euro;

nella relazione del Procuratore regionale dott. Domenico Spadaro all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 20 gennaio 2005 si afferma che, per ciò che attiene ai comportamenti deontologicamente non corretti di pubblici dipendenti, la casistica è quanto mai variegata, e viene fatto riferimento al Sindaco che ha chiesto ed ottenuto il raddoppio dell'indennità dovutagli nella totale assenza di presupposti di legge;

da più parti si afferma che la pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti del 25/11/2004 potrebbe influenzare la campagna elettorale per le elezioni del Sindaco di Segrate;

considerato che i cittadini di Segrate, al pari di tutti gli altri, hanno il diritto di conoscere tale sentenza,

si chiede di sapere:

se esistano impedimenti tecnici alla pubblicazione della sentenza, dal momento che sarebbe illegittima qualsiasi motivazione politico-elettorale;

se e quali iniziative si intenda adottare per eventualmente superare tali impedimenti.

(4-08309)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – La questione proposta può ritenersi superata, in quanto l'11 marzo scorso è stata pubblicata, ed è reperibile sul sito *Internet* della Corte dei Conti, la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei

Conti per la Regione Lombardia n. 185/05, del 25 novembre 2004, concernente alcuni amministratori del Comune di Segrate.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(22 dicembre 2005)

SCARABOSIO, SCOTTI, SAMBIN, MANFREDI, FALCIER. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni (...) del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che (...) comuni (...) siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;

l'articolo 133 della Costituzione prevede che «il mutamento delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa Regione»;

l'articolo 42, seconda parte, del secondo comma della legge n. 352 del 25/05/1970 precisa che «se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di comuni ad altra Regione dovrà essere corredata dalle deliberazioni identiche nell'oggetto rispettivamente di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che i comuni siano aggregati»;

l'articolo 44, terzo comma, seconda parte, della stessa legge precisa che «nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della Regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi»;

chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di referendum posta dal comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) per il distacco dalla Regione Veneto, l'Ufficio centrale per i referendum presso la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 352/70 nella parte in cui prescrive che le richieste di referendum per il distacco di uno o più comuni debbano essere corredate dalle deliberazioni di tanti consigli di comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 334 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso secondo comma dell'articolo 42 della legge citata nella parte richiamata dall'ordinanza della Corte di Cassazione indicando, pure, nelle proprie considerazioni, non riprese nel dispositivo della sentenza, che «l'espressione popolazioni del comune o dei comuni interessati, utilizzata dal nuovo articolo 132, secondo comma, si riferisce inequivocabilmente soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel procedimento di distacco-aggregazione»;

accertato quindi che:

l'articolo 42, secondo comma, della legge 352/70 è stato dichiarato incostituzionale nella parte più volte sopra richiamata;

l'articolo 44, terzo comma, della stessa legge 352/70 non è stato invece colpito dalla dichiarazione di incostituzionalità anche se la Corte Costituzionale vi ha, nelle premesse della sentenza citata, espressamente fatto riferimento;

con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2005 è stato indetto nel solo territorio del comune di San Michele al Tagliamento il referendum popolare per il distacco del predetto comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, dando applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale;

l'articolo 44, terzo comma, della legge 352/70 non è stato abrogato né dichiarato costituzionalmente illegittimo pur in presenza di una esplicita dichiarazione della Corte Costituzionale,

si chiede di sapere:

sulla base di quali valutazioni sia stato definito che la popolazione interessata è esclusivamente quella del comune di San Michele al Tagliamento;

confinando il comune di San Michele al Tagliamento sia con la provincia di Pordenone sia con la provincia di Udine (entrambe appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia), se non si ritenga che il quesito referendario non debba indicare non solo la Regione di aggregazione, ma anche la provincia ed, in caso contrario, come sarà determinata, in caso di esito positivo del referendum, la provincia di aggregazione.

(4-09715)

(22 novembre 2005)

RISPOSTA. – Come è noto, la vicenda ricordata si è conclusa in maniera difforme dalla volontà dei presentatori della richiesta di *referendum* per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

Infatti, la consultazione, tenutasi gli scorsi 29 e 30 maggio, non ha raggiunto il *quorum* previsto dall'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che stabilisce che i voti «positivi» siano pari o superino la maggioranza degli aventi diritto.

La questione, dal punto di vista giuridico, era stata oggetto di attento esame da parte della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale.

Infatti, a seguito della presentazione della ricordata richiesta referendaria, l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 2, della legge 25 maggio 1970, n. 352, in riferimento all'articolo 132 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In particolare, è stata eccepita la illegittimità costituzionale della parte del citato articolo che prescrive che le richieste di *referendum* per

il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 334 del 28 ottobre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, stabilendo che «il legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente agli enti territoriali richiedenti il proprio distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra, l'iniziativa della promozione del *referendum* prodromico alla variazione dell'assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi, qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti rappresentativi di popolazioni solo indirettamente interessate a tale variazione».

Consequentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2005, che ha indetto il *referendum*, ha limitato l'ambito territoriale di svolgimento della consultazione al solo territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, riprendendo il concetto espresso dalla Corte Costituzionale, secondo il quale ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con *referendum* sulla proposta di variazione territoriale l'espressione «popolazione interessata» deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

A tal proposito si vuole ricordare che l'interesse delle altre realtà geopolitiche contigue, non direttamente interessate dal procedimento, avrebbe comunque potuto trovare adeguata tutela, dopo il *referendum*, nel corso delle audizioni dei consigli regionali previste dal procedimento legislativo disposto dall'articolo 132 della Costituzione. Infatti, come è stato ricordato in sede di Consiglio dei ministri nella seduta del 4 marzo 2005, quando è stato approvato il decreto di indizione, aderendo a quanto già espresso dalla Corte Costituzionale, l'eventuale esito positivo del *referendum* non ha efficacia automatica in ordine alla modifica dell'assetto territoriale, ma integra solo il presupposto necessario, ma non vincolante, di un successivo procedimento legislativo con il quale il Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali, valuta discrezionalmente la praticabilità del proposto mutamento.

Quanto alla mancata indicazione, in seno alla richiesta di *referendum*, anche della Provincia di aggregazione, si fa presente che la formulazione del quesito referendario è stata dichiarata pienamente legittima dall'Ufficio Centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione, e risulta assolutamente rispondente alla vigente formulazione dell'articolo 41 della legge n. 352 del 1970.

A tal proposito, si rammenta che presso il Senato della Repubblica è in discussione il testo unificato dei disegni di legge numeri 2085 e 1505, riguardanti le modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, che ne ha concluso l'esame in sede referente lo scorso 5 luglio.

Il testo attualmente in discussione propone che la richiesta di *referendum* sia corredata delle deliberazioni del Consiglio di ciascun Comune di cui si propone il distacco e debba contenere l'indicazione della Provincia di destinazione, proprio come auspicato dall'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(22 dicembre 2005)

---

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che il Museo «I Gigli di Nola» è stato dichiarato di interesse regionale e che lo stesso vanta il patrocinio morale dell'U.-N.E.S.C.O., si chiede di conoscere:

come mai il Comune di Nola, in occasione della Festa dei Gigli 2005 e del Festival internazionale «Sete Sóis Sete Luas» ad Oporto, abbia rifiutato la collaborazione del Museo «I Gigli di Nola» violando la legge regionale della Campania n. 12 del 23 febbraio 2005, «Norme in materia di Musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale», in particolare l'art. 10, comma 3, punti a), c), d), e);

come mai il Comune di Nola non risponda alle comunicazioni inviate dal Museo;

se l'isolamento in cui è relegato il museo «I Gigli di Nola» sia effetto dell'atto di diffida che l'associazione Extra Moenia, proprietaria del Museo, ha notificato, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 28 giugno 2004, alla persona di Felice Napolitano, in qualità di Sindaco di Nola, ad adempiere alla stesura del regolamento per il referendum consultivo come disposto dagli articoli 44 e 94 dello statuto comunale.

(4-08857)

(14 giugno 2005)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda sollevata, sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura di Napoli, si informa che agli atti del comune di Nola non risultano pervenute comunicazioni inviate dal Museo Etnomusicale «I Gigli di Nola», né offerte di collaborazione per l'organizzazione della festa dei Gigli 2005 e del Festival Internazionale di Oporto.

Per quanto concerne, inoltre, la questione relativa alla stesura del regolamento per lo svolgimento del *referendum* consultivo, il Sindaco di Nola, nel precisare che effettivamente lo Statuto di quel Comune, all'articolo 44, prevede l'istituto del *referendum* consultivo, da tenersi secondo norme stabilite in un apposito regolamento, ha comunicato che, allo stato attuale, è stato redatto uno «schema» di regolamento, successivamente tra-

smesso alla Commissione consiliare affari istituzionali ed ai consigli circoscrizionali di Polvica e Piazzola per il parere di competenza.

La Commissione ha «licenziato» tale schema nella seduta del 14 marzo 2005 e lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio comunale. A tutt'oggi, secondo quanto riferito, non risultano pervenuti i pareri dei consigli circoscrizionali.

Si soggiunge, infine, sempre sulla base degli elementi forniti, che il regolamento per lo svolgimento dei *referendum* consultivi deve essere approvato dal Consiglio Comunale e che il periodo di un anno previsto dall'articolo 94 dello Statuto non è un termine perentorio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

D'ALÌ

(22 dicembre 2005)

VALLONE, BOCO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* –  
Premesso che:

il 28 luglio 2005 veniva ratificato l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, fatto a Roma il 5 novembre 2003;

tale accordo si inserisce nel quadro della cooperazione internazionale contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa avviata nel Vertice G8 del 2002 in Canada;

l'opportunità intrinseca dell'Accordo in parola era costituita dalla potenziale disponibilità del Governo di Mosca ad accogliere sul proprio territorio i materiali radioattivi italiani, in cambio dell'impegno del nostro Governo di smantellare i sommergibili atomici ex sovietici;

siffatta eventualità svaniva subito dopo la firma dell'Accordo, in quanto il Governo di Mosca rifiutava qualunque ipotesi di stoccaggio permanente di scorie nucleari italiane;

all'articolo 3 il predetto Accordo riconosce alla Società gestione impianti nucleari (società di diritto privato, ma a totale capitale pubblico) il ruolo di ente esecutore di parte italiana, a fronte del quale si indica, per parte russa, il Ministero per l'energia atomica della Federazione;

tale ambigua esternalizzazione a favore della SOGIN pone un'anomala «ipervalorizzazione» della medesima società sulla quale l'interrogante chiede di fare piena luce, dopo le inquietanti notizie riportate dagli organi di stampa (si veda il «Corriere della Sera», lunedì 22 agosto 2005: «Scorie e sommergibili: il pasticcio italo-russo»),

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che solo nei primi quattro mesi del 2005 la Società gestione impianti nucleari abbia speso la somma di 4,8 milioni di euro per mantenere la sede aperta lo scorso gennaio a Mosca;

se corrisponda al vero che il presidente della società pubblica in parola, gen. Carlo Jean, abbia speso ben quattrocento mila euro per una

sfarzosa cerimonia di inaugurazione con serata di gala annessa, e che abbia reperito tale danaro attingendo alle bollette elettriche pagate ogni bimestre dalle famiglie italiane;

se corrisponda al vero e, nell'ipotesi affermativa, da quale capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, che il presidente della SOGIN abbia reperito i fondi per pagare i dispendiosi canoni di locazione relativi ai lussuosi locali moscoviti, per le retribuzioni degli impiegati reclutati per il nuovo ufficio nonché per la corresponsione di una diaria di circa trecento euro giornalieri per ciascuno dei venti dipendenti, pari ad oltre due milioni di euro l'anno;

quale esito abbiano avuto le censure e le contestazioni formali da parte dell'Autorità per l'Energia, della Corte dei Conti e dello stesso Ministero del tesoro nei confronti del presidente della SOGIN relativamente alla di lui disinvolta gestione del bilancio di una società pubblica, sottoposta come tale a controllo contabile;

se il Ministro in indirizzo intenda consentire al presidente di una società di cui possiede il cento per cento del capitale di continuare ad agire con tale disprezzo delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, tanto più in una drammatica fase di recessione quale quella che sta attraversando il Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda anche per il futuro permettere alla SOGIN di continuare a dissipare danaro direttamente proveniente dalle tasche degli italiani, i quali saranno nei prossimi mesi costretti ad ulteriori, esiziali sacrifici dovuti ai rincari di prezzi e tariffe stimati – solo per le bollette elettriche – in un aumento del 3 per cento dal gennaio 2006 e di un ulteriore 1,8 per cento dall'aprile dello stesso anno.

(4-09263)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine alla società SOGIN S.p.A., e, in particolare, all'apertura della sede di Mosca.

Al riguardo, la citata società ha comunicato che l'iniziativa chiamata «Global Partnership» è stata lanciata nel mese di giugno 2002, in occasione del Vertice G8 di Kananaskis (Canada) per avviare il processo di riduzione delle armi di distruzione di massa, attraverso progetti ed iniziative concrete.

Tale importante decisione è stata assunta dopo i tragici fatti dell'11 settembre 2001, in risposta alla sfida del terrorismo internazionale.

Infatti, i Paesi del Gruppo si sono impegnati a mettere a disposizione della Russia le risorse, tecniche ed umane, necessarie per lo smantellamento degli arsenali, nucleare e chimico, esistenti sul suo territorio e per la conseguente gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Sulla base di tali impegni, e a seguito di una trattativa tra i Ministeri degli esteri e dell'energia atomica (ex MINATOM) della Federazione

Russa, è stato firmato a Roma, il 5 novembre del 2003, l'Accordo di cooperazione Italo-Russo, che affidava (articolo 3) alla Sogin l'incarico di «provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative ed operative finalizzate alla realizzazione dei progetti».

Sogin, quindi, funge da *general contractor* per il Governo italiano, con il compito di coordinare con la controparte russa tutti i progetti dal punto di vista sia tecnico che attuativo, promuovendo la partecipazione delle imprese italiane alla realizzazione di progetti con *partner* internazionali.

Sogin sin dal 1999 svolge sul territorio russo, nell'ambito dei programmi varati dall'Unione europea, attività di assistenza tecnica presso le sette centrali dei Paesi dell'ex Unione Sovietica, per contribuire ad una gestione delle stesse in condizioni di massima sicurezza, e per esplorare opportunità legate alla propria attività istituzionale (quali, ad esempio, lo stoccaggio tecnologico in via provvisoria del combustibile irraggiato o la fusione dei materiali metallici).

Al fine di coordinare le predette attività e quelle che si sarebbero sviluppate nell'ambito della *Global Partnership*, è stato aperto, alla fine del 2003, un ufficio operativo a Mosca, sito in un normale appartamento di circa 200 mq, il cui canone locativo è allineato con i prezzi di mercato.

L'inaugurazione di tale Ufficio, lungi dall'essere una sfarzosa cerimonia, si è svolta nel giugno del 2004, presso la sede della Fondazione Russa della Cultura, ed ha comportato una spesa complessiva inferiore ai 10.000 euro.

Con riferimento, infine, al personale distaccato presso il citato Ufficio, lo stesso ha percepito una indennità giornaliera coerente con quanto stabilito dagli indici internazionali (DSA) emessi dall'Unione europea, che tiene conto del servizio prestato all'estero, del diverso costo della vita, del rischio e dei disagi che ne possono derivare.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

ARMOSINO

(9 gennaio 2006)

---



